

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 gennaio 2009

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 17 dicembre 2008.


Monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2008 per gli enti locali: articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'articolo 1, comma 379, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pag. 1

DECRETO 8 gennaio 2009.

Revoca della concessione n. 330/04 del 5 ottobre 2004, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della BINGO GAME S.p.A., in Pozzuoli Pag. 7

DECRETO 12 gennaio 2009.

Revoca della concessione n. 302/T1/03 del 17 luglio 2003, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Bingo Plus S.p.A., in Torino Pag. 8



DECRETO 12 gennaio 2009.

Revoca della concessione n. 304/T1/03 del 17 luglio 2003, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della BINGO PLUS S.p.A., in Torino Pag. 9

DECRETO 12 gennaio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998, e scadenza 1° novembre 2029, trentaduesima e trentatreesima tranche Pag. 10

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 9 dicembre 2008.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Gruppo Soges S.p.A. in liquidazione», in Torino, e nomina del commissario liquidatore. . . Pag. 14

DECRETO 30 dicembre 2008.

Chiusura delle procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. C.R.D.M. - Cartiere Italiane Riunite Donzelli e Meridionali Pag. 14

DECRETO 30 dicembre 2008.

Chiusura delle procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. C.I.R. - Cartiere Italiane Riunite . . Pag. 15

DECRETO 30 dicembre 2008.

Chiusura delle procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Cartiere di Arbatax Pag. 16

**Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali**

DECRETO 11 novembre 2008.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2008/42/CE. Pag. 17

ORDINANZA 18 dicembre 2008.

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati Pag. 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Livorno - sezione staccata di Portoferraio Pag. 29

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di accettazione formalità catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Lucca Pag. 30

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Massa Carrara Pag. 30

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pisa Pag. 31


PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di accettazione formalità di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Prato. Pag. 31

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 2 aprile 2008.

1° Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Collegamento Lecco-Bergamo: Variante di Cisano Bergamasco (CUPE71B04000030001) Finanziamento. (Deliberazione n. 68/2008) Pag. 32



DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Assegnazione di risorse (50 milioni di euro) per le esigenze connesse agli eventi alluvionali nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta (Fondo per le aree sottoutilizzate). (Deliberazione n. 87/2008) Pag. 35

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - Grande raccordo anulare di Roma: Realizzazione della terza corsia nel quadrante nord-ovest - Incremento capitale mutuato. (Deliberazione n. 73/2008). Pag. 35

CIRCOLARI

**Ministero
dello sviluppo economico**

CIRCOLARE 30 dicembre 2008, n. 60938.

Attività di valutazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive. Pag. 38

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dello sviluppo economico:

Autorizzazione alla società «Interporto di Vado I.O. S.c.p.A.» alla riduzione di superficie del magazzino generale Pag. 38


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Comunicato di rettifica relativo al decreto 2 dicembre 2008, recante: «Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza» Pag. 38

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona:

Nomina del Conservatore del registro delle imprese Pag. 59





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 2008.

Monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2008 per gli enti locali: articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'articolo 1, comma 379, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 1, comma 379, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in cui è previsto che per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 maggio 2008 con cui è stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dell'art. 1, commi da 678 a 683, della stessa legge n. 296 del 2006, come modificata dalla legge n. 244 del 2007;

Ravvisata l'opportunità di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 685, della legge n. 296 del 2006, come sostituito dalla citata legge n. 244 del 2007 - all'emanazione del decreto ministeriale relativo al prospetto e alle modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno e, successivamente, all'emanazione del decreto ministeriale concernente la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 dicembre 2008;

Decreta:

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni per il monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2008, di cui all'art. 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 1, comma 379, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi con riferimento a ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2008

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO A

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Il presente Allegato si sofferma sulle modalità e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno e sulle sue regole per il 2008 ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio

A.3. Creazione di nuove utenze

A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI 3/08/CPM, 3/08/CS-CP E 3/08/PROVV-REC PER LE PROVINCE ED I COMUNI

B.1. Principali innovazioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2008

B.2. Provvedimenti di recupero

B.3. Verifica del rispetto del patto


C. MONITORAGGIO DEGLI ENTI COMMISSARIATI

D. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI IL PRIMO INVIO DI DATI

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. - *Prospetti da compilare e regole per la trasmissione*

I prospetti che le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono compilare, con riferimento a ciascun trimestre,



sono individuati dai modelli n. 3/08/CSCP (per i soli enti che hanno optato per la gestione di cassa e competenza ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 così come modificato dalla legge n. 244 del 2007) e 3/08/CPM (per i soli enti che hanno adottato la gestione di competenza mista), allegati al presente decreto.

Gli enti che non hanno rispettato il patto 2007, inoltre, devono compilare anche il modello 3/08/PROVV-REC, in cui si evidenziano gli effetti dei provvedimenti assunti nel 2008 per il recupero degli scostamenti fra saldo finanziario ed obiettivo programmatico 2007.

Le risultanze del patto di stabilità interno, relative ai suddetti modelli, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sitoDatto-di-stabilit-.pdf.

A.2. - Specifiche sui prospetti del monitoraggio

Cumulabilità - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun trimestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2008; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2008, ecc.).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente. Per la gestione di competenza, poichè è possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non è previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

Variazioni - In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.

Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alla gestione di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. A tal riguardo, si fa presente che tutti i dati sono modificabili entro un mese dalla data di approvazione del consuntivo dell'anno 2008.

A.3. - Creazione di nuove utenze

Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun ente comunichi, inviando esclusivamente via e-mail mediante la pagina del sito www.pattostabilita.tesoro.it), ovvero inviando all'indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it le informazioni sottoindicate:

- a) nome e cognome delle persone da abilitare alla rilevazione dei dati;
- b) codice fiscale;
- c) ente di appartenenza;
- d) recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare con la massima rapidità la procedura sopra descritta.

A.4. - Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno

Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al Patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (Java virtual machine) dal sito <http://www.java.com/it/> (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura «Regole per il sito».

A.5. - Altri riferimenti e richieste di supporto

In linea di principio, si segnala che riguardo ad alcuni criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilità interno le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono far riferimento alla circolare n. 8 del 28 febbraio 2008 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008) e visionabile sul sito:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLAR1/2008/Circolare1.htm_asc1.pdf

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06/4761.2375-2125-2244 dalle 8,00 alle 18,00, con l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00;

pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;

drgs.igon.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno.


B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI 3/08/CPM, 3/08/CS-CP E 3/08/PROVV-REC PER LE PROVINCE ED I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI

B.1. - Principali innovazioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2008

Il modello n. 3/08/CPM (CPM sta per competenza mista) si differenzia dai modelli utilizzati per il monitoraggio del patto di stabilità interno dell'anno 2007 principalmente per l'introduzione del saldo finanziario di competenza mista, quale parametro di riferimento, utilizzato per esprimere obiettivi e risultati relativi al patto.

In particolare, la legge finanziaria per il 2008, sostituendo l'art. 1, comma 681, della legge n. 296 del 2006, ha previsto che gli enti, ai fini del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, debbano conseguire un saldo di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis.

Peraltro, il comma 681 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, come sostituito dalla legge n. 244 del 2007, per il solo anno 2008, consente agli enti che nel triennio 2003/2005 hanno registrato un saldo medio



di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa, di optare tra l'obiettivo di miglioramento in termini di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Gli enti che si trovano in tale situazione e che abbiano optato per un miglioramento in termini di cassa e di competenza devono compilare il modello 3/08/CS-CP (CS sta per cassa e CP sta per competenza).

Pertanto, in fase di acquisizione dei dati, verrà registrato il saldo finanziario cumulato a tutto il periodo di riferimento per la gestione di cassa e competenza (per gli enti del predetto comma 681 che vi optino) o per quella di competenza mista, alla voce «Risultato trimestrale Saldo Finanziario» dei modelli 3/08/CS-CP e 3/08/CPM, ottenuto in seguito alla detrazione delle entrate per riscossione di crediti, delle entrate correlate a spese di giustizia, delle entrate in conto capitale di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 248 del 2006 (esclusione riservata al solo comune di Roma) nonché delle spese per concessione di crediti, delle spese di giustizia, delle spese per rinnovi contrattuali, delle spese in conto capitale di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 248/2006 (esclusione riservata al solo comune di Roma).

Per una descrizione di dettaglio delle voci di spesa da portare in detrazione, si veda la citata circolare esplicativa n. 8 del 2008.

B.2. - *Provvedimenti di recupero*

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2007, la norma (art. 1, comma 691, della legge n. 296 del 2006) prevede che gli enti inadempienti pongano in essere nel 2008 i necessari provvedimenti di recupero dello scostamento fra l'obiettivo programmatico e il saldo finanziario 2007 registrato. A tal fine, è stato predisposto il modello 3/08/PROVVREC, obbligatorio solo per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2007, in cui devono essere indicati gli effetti finanziari dei provvedimenti attuati per il recupero degli scostamenti registrati. Gli effetti finanziari delle misure realizzate nel 2008 devono essere espressi con segno positivo, in quanto sia le maggiori entrate che le minori spese (risparmi di spesa) producono un miglioramento in termini di finanza pubblica. La somma di tali valori rappresenta, quindi, l'effetto complessivo dei provvedimenti assunti dall'ente espresso in termini di competenza mista o in termini di cassa e di competenza, qualora l'ente abbia esercitato la facoltà di scelta di cui al novellato comma 681.

B.3. - *Verifica del rispetto del Patto*

Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2008 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web è predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico.

In proposito, si rappresenta che, a causa delle difficoltà interpretative riscontrate nel 2007 circa la valenza da dare al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, per il patto 2008 è stabilito che se tale differenza risulta:

positiva o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2008 è stato rispettato;

negativa, il patto di stabilità interno 2008 non è stato rispettato.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo, il saldo finanziario è depurato dagli effetti dei provvedimenti di recupero, atteso che questi sono strumentali solo al conseguimento della manovra complessiva di bilancio 2008 e non anche al raggiungimento dell'obiettivo programmatico 2008. Pertanto, la somma dei provvedimenti assunti è detratta dal risultato cumulato del saldo finanziario (indicato alla voce 3 dei modelli 3/08/CS-CP e 3/08/CPM). A tal proposito è opportuno precisare che, per gli enti che hanno optato per la competenza mista, ai sensi del comma 681, il saldo finanziario deve essere depurato solo degli effetti dei

provvedimenti rilevanti in termini di competenza mista (competenza per le voci correnti e cassa per le voci in conto capitale). Il saldo finanziario netto, così ottenuto (riportato alla voce 5 dei modelli 3/08/CS-CP e 3/08/CPM), confrontato con il saldo obiettivo programmatico 2008 (indicato alla voce 6 dei medesimi modelli) consente di verificare il rispetto o meno del patto 2008.

Ai fini della verifica della manovra complessiva di bilancio 2008, invece, è considerato il saldo finanziario così come rilevato dalle scritture contabili (voce 3 del modello 3/08/CSCP).

Per gli enti che hanno un obiettivo espresso in termini di competenza mista, invece, è considerato il saldo finanziario, come rilevato dalle scritture contabili (voce 3 del modello 3/08/CPM), migliorato dell'importo derivante dai provvedimenti di recupero che riguardano anche le voci non incluse nella competenza mista - cassa per le voci correnti e impegni o accertamenti per le voci in conto capitale - (voce 8 del modello 3/08/CPM).

C. MONITORAGGIO DEGLI ENTI COMMISSARIATI

In relazione a quanto già in proposito indicato nella citata circolare n. 8 del 2008, gli enti commissariati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare mediante il sistema web dedicato al patto di stabilità interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) lo stato di ente commissariato, al fine di essere esclusi dalle regole del patto per l'anno 2008.

In particolare, secondo la normativa ed in linea con quanto in proposito indicato nella citata circolare n. 8 del 2008, non sono soggetti al patto 2008:

gli enti commissariati ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L. (art. 1, comma 688, della legge finanziaria 2007). Le regole del patto vengono applicate dall'anno successivo a quello della rielezione degli Organi istituzionali.

gli enti commissariati nel 2004 e nel 2005 ai sensi dell'art. 141 del T.U.E.L. (art. 1, comma 386, della legge finanziaria 2008). L'ente è esente dal patto 2008, mentre è soggetto al patto nel 2009 e nel 2010.

In entrambi i casi di esclusione, l'ente - che si trova in una delle predette condizioni - deve rispondere affermativamente al quesito posto dal sistema web all'atto dell'acquisizione di qualunque modello.

Si ribadisce, infine, che secondo le disposizioni del novellato articolo 1, comma 685, della legge n. 296 del 2006, la mancata comunicazione al sistema web dello stato di commissariamento determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

D. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI IL PRIMO INVIO DI DATI

Ai sensi dell'art. 1, comma 685, della legge n. 296 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 379, lettera h), della legge n. 244 del 2007, il primo invio delle informazioni trimestrali da parte di province e comuni è previsto entro un mese dalla scadenza del primo trimestre di riferimento (ossia entro il 30 aprile 2008).

L'approvazione del presente decreto - avvenendo in data successiva alla scadenza sopra descritta - determina che il primo invio di informazioni, inerenti o la gestione di competenza mista o di cassa e competenza (per gli enti che vi optino ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006), riguarderà le risultanze al 30 giugno ed al 30 settembre 2008. Tale procedura dovrà concludersi in ogni caso entro venti giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Per l'invio delle risultanze del patto di stabilità interno per l'intero anno 2008, rimane confermata la scadenza del mese di gennaio 2009.



Modello 3/08/PROVV-REC

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008 (Leggi n. 296/2006 e n. 244/2007)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

PROVVEDIMENTI DI RECUPERO SCOSTAMENTI DA OBIETTIVI DEL PATTO 2007

(migliaia di euro)

PROVVEDIMENTI ATTUATI in termini di cassa e di competenza

<i>Maggiori ENTRATE FINALI</i>		Riscossioni (Competenza+Residui)	Accertamenti
		al 31 dicembre 2008	al 31 dicembre 2008
E1	TOTALE TITOLO 1°		
E2	TOTALE TITOLO 2°		
E3	TOTALE TITOLO 3°		
Totale entrate correnti (E1+E2+E3)		0	0
E4	TOTALE TITOLO 4°		
1	Totale Maggiori ENTRATE FINALI (E1+E2+E3+E4)	0	0
<i>Minori SPESE FINALI (da considerare come valori positivi)</i>		Pagamenti (Competenza+Residui)	Impegni
		al 31 dicembre 2008	al 31 dicembre 2008
S1	TOTALE TITOLO 1°		
S2	TOTALE TITOLO 2°		
2	Totale Minori SPESE FINALI (S1 + S2)	0	0
3=1+2	TOTALE PROVVEDIMENTI CUMULATI ATTUATI IN TERMINI DI CASSA E DI COMPETENZA	0	0
4	TOTALE PROVVEDIMENTI CUMULATI ATTUATI SIA IN TERMINI DI CASSA CHE DI COMPETENZA		0
Scostamento rispetto obiettivo 2007			
PROVVEDIMENTI ATTUATI in termini di competenza mista			
5	TOTALE PROVVEDIMENTI CUMULATI ATTUATI in termini di Competenza Mista: Accertamenti (E1+E2+E3) + Riscossioni E4 + Minori Impegni S1 + Minori Pagamenti S2		0
Scostamento rispetto obiettivo 2007			



Modello 3/08/CS-CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008 (Leggi n. 296/2006 e n. 244/2007)			
PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti			
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2008			
(migliaia di euro)			
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza e di cassa			
ENTRATE FINALI		Riscossioni (Competenza+Residui)	Accertamenti
		a tutto il... trimestre 2008	a tutto il... trimestre 2008
E1	TOTALE TITOLO 1*		
E2	TOTALE TITOLO 2*		
E3	TOTALE TITOLO 3*		
a detrarre:	E4 Trasferimenti da Stato per spese di giustizia (art.1, c.683, legge n. 296/2006)		
	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4)	0	0
E5	TOTALE TITOLO 4*		
a detrarre:	E6 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art.1, c. 683, legge n. 296/2006)		
	E7 Entrate in conto capitale di cui all'art.16, c. 2, legge n. 248/2006 (solo per il Comune di Roma)		
	E8 Trasferimenti da Stato per spese di giustizia (art.1, c. 683, legge n. 296/2006)		
	Totale entrate in conto capitale nette (E5-E6-E7-E8)	0	0
1	ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4+E5-E6-E7-E8)	0	0
SPESE FINALI		Pagamenti (Competenza+Residui)	Impegni
		a tutto il... trimestre 2008	a tutto il... trimestre 2008
S1	TOTALE TITOLO 1*		
a detrarre:	S2 Spese di giustizia (art.1, c. 683, legge n. 296/2006)		
	S3 Spese per maggiori oneri di personale (art. 3, c. 137, legge. n. 244/2007)		
	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3)	0	0
S4	TOTALE TITOLO 2*		
a detrarre:	S5 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art.1, c. 683, legge n. 296/2006)		
	S6 Spese in conto capitale di cui all'art.16, c. 2, legge n. 248/2006 (solo per il Comune di Roma)		
	S7 Spese di giustizia (art.1, c. 683, legge n. 296/2006)		
	Totale spese in conto capitale nette (S4-S5-S6-S7)	0	0
2	SPESE FINALI NETTE (S1-S2-S3+S4-S5-S6-S7)	0	0
3=1-2	RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO SALDO FINANZIARIO	0	0
4= 3(del PROVV-REC)	TOTALE PROVVEDIMENTI ATTUATI PER RECUPERO SCOSTAMENTO 2007	0	0
5=3-4	RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEI PROVVEDIMENTI DI RECUPERO	0	0
6	OBBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO		
7=5-6	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (1)	0	0
8	MANOVRA COMPLESSIVA DI BILANCIO 2008 (OBBIETTIVO + SCOSTAMENTO 2007)		

(1) Con riferimento alla sola situazione annuale
In caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.




Modello 3/08/CPM

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008 (Leggi n. 296/2006 e n. 244/2007)			
PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti			
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2008			
(migliaia di euro)			
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista			
ENTRATE FINALI			a tutto il... trimestre 2008
E1	TOTALE TITOLO 1*	Accertamenti	
E2	TOTALE TITOLO 2*	Accertamenti	
E3	TOTALE TITOLO 3*	Accertamenti	
a detrarre:	E4 Trasferimenti da Stato per spese di giustizia (art.1,c. 683, legge n. 296/2006)	Accertamenti	
	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4)	Accertamenti	0
E5	TOTALE TITOLO 4*	Riscossioni (*)	
a detrarre:	E6 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art.1,c. 683 legge n. 296/2006)	Riscossioni (*)	
	E7 Entrate in conto capitale di cui all'art.16,c. 2, legge n. 248/2006 (solo per il Comune di Roma)	Riscossioni (*)	
	E8 Trasferimenti da Stato per spese di giustizia (art.1,c. 683 legge n. 296/2006)	Riscossioni (*)	
	Totale entrate in conto capitale nette (E5-E6-E7-E8)	Riscossioni (*)	0
1	ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4+E5-E6-E7-E8)		0
SPESE FINALI			a tutto il... trimestre 2008
S1	TOTALE TITOLO 1*	Impegni	
a detrarre:	S2 Spese di giustizia (art.1,c. 683, legge n. 296/2006)	Impegni	
	S3 Spese per maggiori oneri di personale (art. 3, c. 137, legge n. 244/2007)	Impegni	
	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3)	Impegni	0
S4	TOTALE TITOLO 2*	Pagamenti (*)	
a detrarre:	S5 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art.1,c. 683, legge n. 296/2006)	Pagamenti (*)	
	S6 Spese in conto capitale di cui all'art.16,c. 2, legge n. 248/2006 (solo per il Comune di Roma)	Pagamenti (*)	
	S7 Spese di giustizia (art.1,c. 683, legge n. 296/2006)	Pagamenti (*)	
	Totale spese in conto capitale nette (S4-S5-S6-S7)	Pagamenti (*)	0
2	SPESE FINALI NETTE (S1-S2-S3+S4-S5-S6-S7)		0
3=1-2	RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO SALDO FINANZIARIO		0
4= 5(del PROV-REC)	TOTALE PROVVEDIMENTI ATTUATI PER RECUPERO SCOSTAMENTO 2007 in termini di Competenza Mista		0
5=3-4	RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEI PROVVEDIMENTI DI RECUPERO		0
6	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2008		
7=5-6	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (1)		0
8=5+ 4(del PROV-REC)	SALDO FINANZIARIO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA AUMENTATO DEGLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI DI RECUPERO REALIZZATI SULLE VOCI NON COMPRESSE NEL SALDO DI COMPETENZA MISTA		0
9	MANOVRA COMPLESSIVA DI BILANCIO 2008 (OBIETTIVO + SCOSTAMENTO 2007)		

(1) Con riferimento alla sola situazione annuale
In caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

(*) Gestione di competenza + gestione dei residui

09A00377



DECRETO 8 gennaio 2009.

Revoca della concessione n. 330/04 del 5 ottobre 2004, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della BINGO GAME S.p.A., in Pozzuoli.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 11°
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 - serie generale - del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/UD del 6 aprile 2007, in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;

Vista la convenzione di concessione n. 330/04 stipulata in data 5 ottobre 2004 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingo Game S.p.A. per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Pozzuoli (Napoli), via Campana n. 253;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 che prevede che il concessionario del gioco del Bingo presti «all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a € 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi»;

Visto l'atto di fidejussione n. E/ERFS7451FBGC07867 emesso dalla Albatross Invest S.p.A. in data 30 giugno 2004 di € 516.456,90 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 dell'adempimento degli obblighi convenzionali assunti dalla «Bingo Game S.p.A.»;

Visto che la suindicata Società finanziaria è stata cancellata, con decreto ministeriale 15 dicembre 2006, dall'elenco di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 (T.U.L.B.) e che, pertanto, la suddetta fideiussione non è idonea a garantire gli obblighi assunti;

Visto che la esistenza di una valida ed idonea cauzione costituisce elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Visto che con lettera raccomandata a/r prot. n. 2007/30948/giochi/BNG del 6 settembre 2007 (ricevuta il 13 settembre 2007) è stato richiesto alla Bingo Game S.p.A., per i motivi indicati nella lettera stessa di provvedere alla sostituzione dell'atto di fideiussione della Albatross Invest S.p.A. con valida ed idonea cauzione pari ad € 516.456,89 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 ed è stato comunicato che, nel caso non provveda entro trenta giorni, sarà avviato il procedimento di revoca della concessione essendo venuto a mancare un elemento essenziale, tassativamente richiesto dal sopraindicato art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Visto che la richiesta di sostituzione dell'atto fidejussorio rilasciato dalla Albatross Invest S.p.A. è stata reiterata con le note prot. n. 2007/35225/giochi/BNG del 9 ottobre 2007 e prot. n. 2007/40582/giochi/BNG del 20 novembre 2007;

Visto che con successiva raccomandata a/r prot. n. 2008/29862/giochi/BNG del 29 luglio 2008 (ricevuta in data 4 agosto 2008), è stato comunicato alla Bingo Game S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 l'avvio del procedimento di revoca della convenzione di concessione n. 330/04 del 5 ottobre 2004, per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Pozzuoli (Napoli), via Campana n. 253;


Considerato che, con raccomandata a/r prot. n. 2008/41451/giochi/BNG del 27 ottobre 2008, preso atto della nota del 22 ottobre 2008 con la quale la società Bingo Game S.p.A. ha trasmesso la delibera favorevole della Banca Popolare di Garanzia al rilascio della fideiussione, sono stati concessi ulteriori quindici giorni per il deposito della stessa, avvertendo che trascorso inutilmente il suddetto termine sarebbe stato adottato il provvedimento di revoca della convenzione di concessione n. 330/04 del 5 ottobre 2004;

Considerato, altresì, che fino alla data odierna la Bingo Game S.p.A. non ha provveduto a prestare la cauzione stabilita dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Ritenuto, pertanto, necessario concludere il procedimento di revoca della concessione n. 330/04 del 5 ottobre 2004, avviato con la citata nota prot. n. 2008/29862/giochi/BNG del 29 luglio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, lettera d) della convenzione di concessione per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti



della BINGO GAME S.p.A., la concessione n. 330/04 del 5 ottobre 2004 per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Pozzuoli (Napoli), via Campana n. 253.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 8 gennaio 2009

Il dirigente: Poso

09A00559

DECRETO 12 gennaio 2009.

Revoca della concessione n. 302/T1/03 del 17 luglio 2003, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Bingo Plus S.p.A., in Torino.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 11°
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 - serie generale - del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/UD del 6 aprile 2007, in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;

Vista la convenzione di concessione n. 302/T1/03 stipulata in data 17 luglio 2003 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingo Plus S.p.A. per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Milano, via Daniele Crespi n. 14;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 che prevede che il concessionario del gioco del Bingo presti «all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a € 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi»;

Visto l'atto di fidejussione n. 61719 rilasciato da Union General S.p.A. di € 516.456,90 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 dell'adempimento degli obblighi convenzionali assunti dalla «Bingo Plus S.p.A.»;

Visto che la suindicata Società finanziaria è stata cancellata, con decreto ministeriale 28 giugno 2007, dall'elenco di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 (T.U.L.B.) e che, pertanto, la suddetta fideiussione non è idonea a garantire gli obblighi assunti;

Visto che la esistenza di una valida ed idonea cauzione costituisce elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale;


Visto che con lettera raccomandata a/r prot. n. 2007/30976/giochi/BNG del 7 settembre 2007 (ricevuta l'11 settembre 2007) è stato richiesto alla Bingo Plus S.p.A., per i motivi indicati nella lettera stessa di provvedere alla sostituzione dell'atto di fideiussione della Union General S.p.A. con valida ed idonea cauzione pari ad € 516.456,89 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 ed è stato comunicato che, nel caso non avesse provveduto entro trenta giorni, sarebbe stato avviato il procedimento di revoca della concessione essendo venuto a mancare un elemento essenziale, tassativamente richiesto dal sopraindicato art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Visto che, con successiva raccomandata a/r prot. n. 2008/29555/giochi/BNG del 28 luglio 2008, è stato comunicato alla Bingo Plus S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 l'avvio del procedimento di revoca della convenzione di concessione n. 302/T1/03 del 17 luglio 2003, per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Milano, via Daniele Crespi n. 14;

Viste l'istanza della Bingo Plus S.p.A. del 21 ottobre 2008, con la quale si chiede di voler procedere al rinnovo della concessione in titolarità, e la successiva nota del 28 ottobre 2008, in allegato alla quale detta società ha trasmesso una comunicazione a firma del legale rappresentante della Finworld S.p.A. concernente l'avvio dell'istruttoria ai fini del rilascio di una garanzia fideiussoria relativa alla concessione in parola;

Considerato che, con raccomandata a/r prot. n. 2008/42149/giochi/BNG del 30 ottobre 2008, preso atto delle predette comunicazioni, l'Amministrazione ha concesso termine fino al 24 novembre 2008 per il deposito dell'atto fideiussorio, avvertendo che la mancata presentazione della garanzia avrebbe comportato l'adozione del provvedimento di revoca della convenzione di concessione n. 302/T1/03.

Considerato che, con nota prot. n. 2008/47670/giochi/BNG del 12 dicembre 2008, con riferimento alla lettera del 28 novembre 2008 relativa al trasferimento di titolarità della convenzione di concessione n. 302/T1/03, l'Amministrazione ha concesso un ulteriore termine di quindici giorni per la presentazione della documentazione necessaria alla formalizzazione di detto trasferimento;



Considerato, altresì, che fino alla data odierna la Bingo Plus S.p.A. non ha provveduto a prestare la cauzione stabilita dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale, né sono pervenuti gli atti necessari per il trasferimento di titolarità della concessione;

Ritenuto, pertanto, necessario concludere il procedimento di revoca della concessione n. 302/T1/03 del 17 luglio 2003, avviato con la citata nota n. 2008/29555/giochi/BNG del 28 luglio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, lettera d) della convenzione di concessione per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti della Bingo Plus S.p.A., la concessione n. 302/T1/03 del 17 luglio 2003 per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Milano, via Daniele Crespi n. 14.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 12 gennaio 2009

Il dirigente: Poso

09A00557

DECRETO 12 gennaio 2009.

Revoca della concessione n. 304/T1/03 del 17 luglio 2003, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della BINGO PLUS S.p.A., in Torino.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 11°
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 - serie generale - del 16 luglio 2001, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/UD del 6 aprile 2007, in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;

Vista la convenzione di concessione n. 304/T1/03 stipulata in data 17 luglio 2003 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingo Plus S.p.A. per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Torino, corso Brescia n. 28;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 che prevede che il concessionario del gioco del Bingo presti «all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a € 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi»;

Visto l'atto di fideiussione n. 61714 rilasciato da Union General S.p.A. di € 516.456,90 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 dell'adempimento degli obblighi convenzionali assunti dalla «Bingo Plus S.p.A.»;


Visto che la suindicata Società finanziaria è stata cancellata, con decreto ministeriale 28 giugno 2007, dall'elenco di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 (T.U.L.B.) e che, pertanto, la suddetta fideiussione non è idonea a garantire gli obblighi assunti;

Visto che la esistenza di una valida ed idonea cauzione costituisce elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Visto che con lettera raccomandata a/r prot. n. 2007/30977/giochi/BNG del 7 settembre 2007 (ricevuta l'11 settembre 2007) è stato richiesto alla Bingo Plus S.p.A., per i motivi indicati nella lettera stessa di provvedere alla sostituzione dell'atto di fideiussione della Union General S.p.A. con valida ed idonea cauzione pari ad € 516.456,89 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 ed è stato comunicato che, nel caso non provveda entro trenta giorni, sarà avviato il procedimento di revoca della concessione essendo venuto a mancare un elemento essenziale, tassativamente richiesto dal sopraindicato art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Visto che con successiva raccomandata a/r prot. n. 2008/29558/giochi/BNG del 28 luglio 2008, è stato comunicato alla Bingo Plus S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90 l'avvio del procedimento di revoca della convenzione di concessione n. 304/T1/03 del 17 luglio 2003, per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Torino, corso Brescia n. 28;

Viste l'istanza della Bingo Plus S.p.A. del 22 ottobre 2008, con la quale si chiede di voler procedere al rinnovo della concessione in titolarità, e la successiva nota del 28 ottobre 2008, in allegato alla quale detta società ha trasmesso una comunicazione a firma del legale rappresentante della Finworld S.p.A., concernente l'avvio dell'istruttoria ai fini del rilascio di una garanzia fideiussoria relativa alla concessione in parola;



Considerato che, con raccomandata a/r prot. n. 2008/42151/giochi/BNG del 30 ottobre 2008, preso atto delle predette comunicazioni, l'Amministrazione ha concesso termine fino al 24 novembre 2008 per il deposito dell'atto fideiussorio, avvertendo che la mancata presentazione della garanzia avrebbe comportato l'adozione del provvedimento di revoca della convenzione di concessione n. 304/T1/03;

Considerato che, con nota prot. n. 2008/47670/giochi/BNG del 12 dicembre 2008, con riferimento alle lettere del 24 ottobre 2008 e del 28 novembre 2008 relative al trasferimento di titolarità della convenzione di concessione n. 304/T1/03, l'Amministrazione ha concesso un ulteriore termine di quindici giorni per la presentazione della documentazione necessaria alla formalizzazione di detto trasferimento;

Considerato, altresì, che fino alla data odierna la Bingo Plus S.p.A. non ha provveduto a prestare la cauzione stabilita dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale né sono pervenuti gli atti necessari per il trasferimento di titolarità della concessione;

Ritenuto, pertanto, necessario concludere il procedimento di revoca della concessione n. 304/T1/03 del 17 luglio 2003, avviato con la citata nota n. 2008/29558/giochi/BNG del 28 luglio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, lettera d) della convenzione di concessione per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti della BINGO PLUS S.p.a., la concessione n. 304/T1/03 del 17 luglio 2003 per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Torino, Corso Brescia n. 28.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 12 gennaio 2009

Il dirigente: Poso

09A00558

DECRETO 12 gennaio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998, e scadenza 1° novembre 2029, trentaduesima e trentatreesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che

il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;


Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 gennaio 2009 ammonta a 20.315 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 12 dicembre 1998, 11 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile, 11 maggio, 10 giugno, 14 luglio, 5 agosto, 15 settembre, 11 ottobre, 15 novembre 1999, 10 gennaio, 10 febbraio 2000 e 19 dicembre 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime trentuno tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una trentaduesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una trentaduesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, di cui al decreto ministeriale del 1° novembre 1998, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime venti cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2029, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabili-



mento di Succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 14 gennaio 2009, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.


Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.



Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della trentatreesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della trentaduesima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 gennaio 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della trentaduesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente articolo 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP trentennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 gennaio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantasei giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 16 gennaio 2009 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse del 5,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per settantasei giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.


L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2009

p. Il direttore generale: CANNATA

09A00560



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 9 dicembre 2008.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Gruppo Soges S.p.A. in liquidazione», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2008, con il quale le società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02859610582, «Fortune Fiduciaria S.r.l.», c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02799010109 e «Kleos Fiduciaria S.r.l.», c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04393390960, tutte con sede in Milano, sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, Piazzetta Guastalla 15;

Vista la sentenza n. 10/08 emessa e depositata in data 27 novembre 2008 dal Tribunale di Torino, con la quale la società «Gruppo Soges S.p.A., in liquidazione», con sede legale in Torino, c.f., partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese n. 08295390010, è stata dichiarata insolvente e con la quale è stato accertato che la stessa risulta assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa in quanto controllata direttamente dalle società Mythos Archè S.p.A. e Forma S.r.l. che, a loro volta controllano sia la Mythos Fiduciaria S.r.l., in l.c.a., sia la Fortune Fiduciaria S.r.l., in l.c.a. sopra citate;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lettera b) del citato d.l. n. 233/86, di dover assoggettare la società «Gruppo Soges S.p.A., in liquidazione», alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi degli artt. 197 e segg. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, proponendo alla relativa procedura il medesimo Commissario liquidatore già nominato per le società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», «Fortune Fiduciaria S.r.l.» e «Kleos Fiduciaria S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

La società «Gruppo Soges S.p.A., in liquidazione», con sede legale in Torino, c.f., partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese n. 08295390010, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel Registro delle imprese di Torino, nonché alla cancelleria del Tribunale di Torino - Sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 9 dicembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00399

DECRETO 30 dicembre 2008.

Chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria della S.p.A. C.R.D.M. - Cartiere Italiane Riunite Donzelli e Meridionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;


Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, 16 aprile 1985, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria le società del Gruppo Fabocart, tra cui Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali S.p.A. - C.R.D.M., ed è stato nominato commissario il dott. Mario Lupo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori nelle procedure del gruppo Fabocart i signori prof. avv. Marco Cappelletto, dott. Gianroberto Nicoli, dott. Francesco Ruscigno;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico (ex Attività produttive) in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati Commissari liquidatori i signori: dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno, ed il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Richiamato il proprio provvedimento in data 12 dicembre 2006 con cui la Società Italiana Gestione Crediti Investimenti S.p.A., con sede in Roma, è stata autorizzata a presentare avanti il Tribunale di Monza, le proposte di concordato relative alle società del gruppo Fabocart: Cartiere Italiane Riunite S.p.A., Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali - C.R.D.M. S.p.A. e Cartiera di Arbatax S.p.A.;

Tenuto conto che il Tribunale di Monza ha omologato la proposta di concordato, con sentenza del 16 luglio 2007, divenuta definitiva in data 13 ottobre 2007;

Vista l'istanza pervenuta in data 24 novembre 2008 con la quale il Collegio commissariale nel dare atto che tutte le obbligazioni derivanti dal concordato sono state adempiute, chiede che venga disposta la chiusura della procedura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali S.p.A.-C.R.D.M, in a.s. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli Uffici dirigenziali generali;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali S.p.A.-C.R.D.M, in a.s. con sede legale in Milano.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento delle eventuali ulteriori formalità occorrenti per completare l'iter.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 30 dicembre 2008

*Il direttore generale
per la politica industriale*
MOLETTI

*Il direttore generale
del Tesoro*
GRILLI

09A00471

DECRETO 30 dicembre 2008.

Chiusura delle procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. C.I.R. - Cartiere Italiane Riunite.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;


Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, 16 aprile 1985, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria le società del Gruppo Fabocart, tra cui Cartiere Italiane Riunite S.p.A.-C.I.R., ed è stato nominato commissario il dott. Mario Lupo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori nelle procedure del gruppo Fabocart i signori prof. avv. Marco Cappelletto, dott. Gianroberto Nicoli, dott. Francesco Ruscigno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico (ex Attività produttive) in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati Commissari liquidatori i signori: dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno, ed il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Richiamato il proprio provvedimento in data 12 dicembre 2006 con cui la Società Italiana Gestione Crediti Investimenti S.p.A., con sede in Roma, è stata autorizzata a presentare avanti il Tribunale di Monza, le proposte



di concordato relative alle società del gruppo Fabocart : Cartiere Italiane Riunite S.p.A., Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali - C.R.D.M. S.p.A. e Cartiera di Arbatax S.p.A.;

Tenuto conto che il Tribunale di Monza ha omologato la proposta di concordato con sentenza del 16 luglio 2007, divenuta definitiva in data 13 ottobre 2007;

Vista l'istanza pervenuta in data 24 novembre 2008 con la quale il Collegio commissariale nel dare atto che tutte le obbligazioni derivanti dal concordato sono state adempiute, chiede che venga disposta la chiusura della procedura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Cartiere Italiane Riunite S.p.A.- C.I.R., in a.s. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli Uffici dirigenziali generali;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Cartiere Italiane Riunite S.p.A.- C.I.R., in a.s. con sede legale in Milano.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le eventuali ulteriori formalità occorrenti per completare l'iter della chiusura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 30 dicembre 2008

*Il direttore generale
per la politica industriale*
MOLETTI

*Il direttore generale
del Tesoro*
GRILLI

09A00472

DECRETO 30 dicembre 2008.

Chiusura delle procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Cartiere di Arbatax.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;


Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, 16 aprile 1985, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria le società del Gruppo Fabocart, tra cui Cartiera di Arbatax S.p.A., ed è stato nominato commissario il dott. Mario Lupo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori nelle procedure del gruppo Fabocart i signori prof. avv. Marco Cappelletto, dott. Gianroberto Nicoli, dott. Francesco Ruscigno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico (ex Attività produttive) in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati Commissari liquidatori i signori: dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno, ed il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Richiamato il proprio provvedimento in data 12 dicembre 2006 con cui la Società Italiana Gestione Crediti Investimenti S.p.A., con sede in Roma, è stata autorizzata a presentare avanti il Tribunale di Monza, le proposte di concordato relative alle società del gruppo Fabocart: Cartiere Italiane Riunite S.p.A., Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali - C.R.D.M. S.p.A. e Cartiera di Arbatax S.p.A.;



Tenuto conto che il Tribunale di Monza ha omologato la proposta di concordato, con sentenza del 16 luglio 2007, divenuta definitiva in data 13 ottobre 2007;

Vista l'istanza pervenuta in data 24 novembre 2008 con la quale il Collegio commissariale nel dare atto che tutte le obbligazioni derivanti dal concordato sono state adempiute, chiede che venga disposta la chiusura della procedura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Cartiera di Arbatax S.p.A in a.s. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato ;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli Uffici dirigenziali generali;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Cartiera di Arbatax S.p.A, in a.s. con sede legale in Milano.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento delle eventuali ulteriori formalità occorrenti per completare l'iter.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 30 dicembre 2008

*Il direttore generale
per la politica industriale*
MOLETTI

*Il direttore generale
del Tesoro*
GRILLI

09A00473

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 novembre 2008.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2008/42/CE.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI


DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006, 9 maggio 2006, 15 novembre 2006, 5 aprile 2007, 21 novembre 2007, 23 gennaio 2008 e 2 aprile 2008 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del



23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 29 maggio 2008 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE, 2007/17/CE, 2007/22/CE, 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE;

Vista la direttiva 2008/42/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III della direttiva medesima;

Vista la rettifica, relativa alla direttiva 2007/53/CE della Commissione del 29 agosto 2007, riportata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 22 del 25 gennaio 2008;

Vista la rettifica relativa alla direttiva 2008/42/CE della Commissione del 3 aprile 2008, riportata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 52 del 24 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2008, recante recepimento delle direttive 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE;

Ritenuto necessario apportare al decreto ministeriale 2 aprile 2008 le modifiche derivanti dalla rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 22 del 25 gennaio 2008;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 2 agosto 2008, recante delega di attribuzioni del sig. Ministro al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio;

Visto il parere espresso dall'Istituto Superiore di sanità, con nota n. 51763 dell'8 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, di seguito la legge, sono apportate le seguenti modifiche.

Art. 2.

1. Agli allegati II e III della legge sono apportate le modifiche riportate nell'allegato A del presente decreto.

2. A decorrere dal 4 aprile 2009 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del comma 1 non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e dal 4 ottobre 2009 non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

Art. 3.

1. Nel decreto ministeriale 2 aprile 2008, all'art. 3, comma 2, la data «19 gennaio 2009» è sostituita da «19 marzo 2009».


Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2008

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

p. Il Ministro dello sviluppo economico
Il Sottosegretario di Stato
MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 198




ALLEGATO

La Legge 11 ottobre 1986, n. 713 è così modificata:

- 1) Nell'allegato II il numero di riferimento 1138 è sostituito dal seguente: «Essudato di *Myroxylon pereirae* (Royle) Klotzch (balsamo del Perù, grezzo); (numero CAS 8007-00-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose».
- 2) La parte I dell'allegato III è così modificata:
 - a) Il numero di riferimento 70 è soppresso.
 - b) I numeri di riferimento 45, 74, 75, 90 e 91 sono sostituiti dal testo seguente:

Numero di riferimento	Sostanza	Limitazioni			Modalità d'im-piego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«45	Benzyl alcohol (*) CAS n. 100-51-6	a) Solvente b) Profumo/composti aromatici/le loro materie prime		b) La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, - lo 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati.	
74	Hydroxycitronellal CAS n. 107-75-5	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 1,0 %	a) b) La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, - lo 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati.	
75	Isoeugenol CAS n. 97-54-1	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %	a) b) La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, - lo 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati.	



90	<i>d</i> -Limonene CAS n. 5989-27-5			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, - lo 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati Valore di perossido inferiore a 20 mmoli/L (**)	
a	b	c	d	e	f
91	Methyl 2-octynoate CAS n. 111-12-6 Carbonato di metileptino	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,01 % quando usato da solo In combinazione con il carbonato di metilol-tino, la concentrazione totale nel prodotto finito non deve superare lo 0,01 % (di cui il carbonato di metilol-tino non deve superare lo 0,002 %)	a) b) La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, - lo 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati.	

(*) Come conservante, cfr. allegato VI, parte I, n. 34.


(**) Questo limite si applica soltanto alle sostanze e " non al prodotto cosmetico finito ".

c) Sono aggiunti i seguenti numeri di riferimento da 105 a 186:


Numero di riferimento	Sostanza	Limitazioni			Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«105	<i>Abies alba</i> cone oil e extract CAS n. 90028-76-5			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
106	<i>Abies alba</i> needle oil e extract CAS n. 90028-76-5			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
107	<i>Abies pectinata</i> needle oil e extract CAS n. 92128-34-2			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
108	<i>Abies sibirica</i> needle oil e extract CAS n. 91697-89-1			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
109	<i>Abies balsamea</i> needle oil e extract CAS n. 85085-34-3			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	



110	<i>Pinus mugo pumilio</i> leaf and twig oil e extract CAS n. 90082-73-8			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
111	<i>Pinus mugo</i> leaf and twig oil e extract CAS n. 90082-72-7			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
112	<i>Pinus sylvestris</i> leaf and twig oil e extract CAS n. 84012-35-1			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
a	b	c	d	e	f
113	<i>Pinus nigra</i> leaf and twig oil e extract CAS n. 90082-74-9			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
114	<i>Pinus palustris</i> leaf and twig oil e extract CAS n. 97435-14-8			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
115	<i>Pinus pinaster</i> leaf and twig oil e extract CAS n. 90082-75-0			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
116	<i>Pinus pumila</i> leaf and twig oil e extract CAS n. 97676-05-6			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
117	<i>Pinus</i> species leaf and twig oil e extract CAS n. 94266-48-5			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
118	<i>Pinus cembra</i> leaf and twig oil e extract CAS n. 92202-04-5			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
119	<i>Pinus cembra</i> leaf and twig extract acetylated CAS n. 94334-26-6			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
120	<i>Picea mariana</i> leaf oil e extract CAS n. 91722-19-9			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
121	<i>Thuja occidentalis</i> leaf oil e extract CAS n. 90131-58-1			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
122	<i>Thuja occidentalis</i> stem oil CAS n. 90131-58-1			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	



123	3-Carene CAS n. 13466-78-9 3,7,7-Trimetilbicyclo[4.1.0]ept-3-ene (isodiprene)			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
124	<i>Cedrus atlantica</i> wood oil e extract CAS n. 92201-55-3			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
125	<i>Cupressus sempervirens</i> leaf oil e extract CAS n. 84696-07-1			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
126	Turpentine gum (<i>Pinus</i> spp.) CAS n. 9005-90-7			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
a	b	c	d	e	f
127	Turpentine oil e rectified oil CAS n. 8006-64-2			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
128	Turpentine, steam distilled (<i>Pinus</i> spp.) CAS n. 8006-64-2			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
129	Terpene alcohols acetates CAS n. 69103-01-1			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
130	Terpene hydrocarbons CAS n. 68956-56-9			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
131	Terpenes e terpenoids fatta eccezione per il limonene (isomeri <i>d</i> -, <i>l</i> -, e <i>dl</i>) di cui ai numeri di riferimento 90, 169 e 170 del presente allegato III, parte 1 CAS n. 65996-98-7			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
132	Terpene terpenoids simpine CAS n. 68917-63-5			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
133	α -Terpinene CAS n. 99-86-5 <i>p</i> -menta-1,3-diene			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
134	γ -Terpinene CAS n. 99-85-4 <i>p</i> -menta-1,4-diene			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	
135	Terpinolene CAS n. 586-62-9 <i>p</i> -menta-1,4(8)-diene			Valore di perossido inferiore a 10 mmoli/l (*)	




136	Acetyl hexamethyl indan CAS n. 15323-35-0 1,1,2,3,3,6-esametilindan-5-il metilchetone	a) Prodotti da non risciacquare b) Prodotti da risciacquare	a) 2 %		
137	Allyl butyrate CAS n. 2051-78-7 2-propenil butanoato			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	
138	Allyl cinnamate CAS n. 1866-31-5 2-propenil-3-fenil-2- propenoato			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	
139	Allyl cyclohexylacetate CAS n. 4728-82-9 Cicloesilacetato di 2-propenile			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	
a	b	c	d	e	f
140	Allyl cyclohexylpropionate CAS n. 2705-87-5 2-propenile-3-cicloesilpropionato			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	
141	Allyl heptanoate CAS n. 142-19-8 Eptanoato di 2-propenile			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	
142	Allyl caproate CAS n. 123-68-2 Esanoato di allile			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	
143	Allyl isovalerate CAS n. 2835-39-4 3-metilbutanoato di 2-propenile			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	
144	Allyl octanoate CAS n. 4230-97-1 Caprilato di 2-allile			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	
145	Allyl phenoxyacetate CAS n. 7493-74-5 Fenossiacetato di 2-propenile			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	
146	Allyl phenylacetate CAS n. 1797-74-6 Benzeneacetato di 2-propenile			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	
147	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate CAS n. 71500-37-3			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	



148	Allyl cyclohexyloxyacetate CAS n. 68901-15-5			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	
149	Allyl isoamyloxyacetate CAS n. 67634-00-8			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	
150	Allyl 2-methylbutoxyacetate CAS n. 67634-01-9			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	
151	Allyl nonanoate CAS n. 7493-72-3			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	
152	Allyl propionate CAS n. 2408-20-0			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	
153	Allyl trimethylhexanoate CAS n. 68132-80-9			La percentuale di alcool allilico deve essere inferiore allo 0,1%	
a	b	c	d	e	f
154	Allyl heptene carbonate CAS n. 73157-43-4 ott-2-inoato di allile		0,002 %	Questa sostanza non deve essere utilizzata in combinazione con qualsiasi altro estere di acidi alchini-2-oici (p.e. carbonato di metileptino)	
155	Amylcyclopentenone CAS n. 25564-22-1 2-pentileciclopent-2-en-1-one		0,1 %		
156	<i>Myroxylon balsamum var. pereirae</i> extracts e distillates CAS n. 8007-00-9 Olio di balsamo del Perù, assoluto e anidro (Olio di balsamo del Perù)		0,4 %		
157	4-tert.- Butyldihydrocinnamaldehyde CAS n. 18127-01-0 3-(4-terz- butilfenil)propionaldeide		0,6 %		
158	<i>Cuminum cyminum</i> fruit oil e extract CAS n. 84775-51-9	a) Prodotti da non risciacquare b) Prodotti da risciacquare	a) 0,4 % d'olio di cumino		



159	<i>cis</i> -Rose ketone-1 (**) CAS n. 23726-94-5 (Z)-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one (<i>cis</i> - α -damascone)	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
160	<i>trans</i> -Rose ketone-2 (**) CAS n. 23726-91-2 (E)-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one (<i>trans</i> - β -damascone)	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
161	<i>trans</i> -Rose ketone-5 (**) CAS n. 39872-57-6 (E)-1-(2,4,4-trimetil-2-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one (Isodamascone)		0,02 %		
162	Rose ketone-4 (**) CAS n. 23696-85-7 1-(2,6,6-trimetilcicloesa-1,3-dien-1-il)-2-buten-1-one (Damascenone)	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
a	b	c	d	e	f
163	Rose ketone-3 (**) CAS n. 57378-68-4 1-(2,6,6-trimetil-3-cicloesan-1-il)-2-buten-1-one (Delta-damascone)	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
164	<i>cis</i> -Rose ketone-2 (**) CAS n. 23726-92-3 1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one (<i>cis</i> - β -damascone)	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
165	<i>trans</i> -Rose ketone-1 (**) CAS n. 24720-09-0 1-(2,6,6-trimetil-3-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one (<i>trans</i> - α -damascone)	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
166	Rose ketone-5 (**) CAS n. 33673-71-1 1-(2,4,4-trimetil-2-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one		0,02 %		



167	<i>trans</i> -Rose ketone-3 (**) CAS n. 71048-82-3 1-(2,6,6-trimetil-3-cicloesen-1-il)- 2-buten-1-one (<i>trans</i> -delta-damascone)	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
168	<i>trans</i> -2-hexenal CAS n. 6728-26-3	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,002 %		
169	<i>l</i> -Limonene CAS n. 5989-54-8 (<i>S</i>)- <i>p</i> -menta-1,8-diene			Valore di perossido inferiore a 20 mmoli/l (*)	
170	<i>dl</i> -Limonene (racemic) CAS n. 138-86-3 1,8(9)- <i>p</i> -mentadiene; <i>p</i> -menta- 1,8-diene (Dipentene)			Valore di perossido inferiore a 20 mmoli/l (*)	
171	Perillaldehyde CAS n. 2111-75-3 <i>p</i> -menta-1,8-dien-7-al	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,1 %		
172	Isobergamate CAS n. 68683-20-5 Mentadien-7-formiato di metile		0,1 %		
a	b	c	d	e	f
173	Methoxy dicyclopentadiene car- boxaldehyde CAS n. 86803-90-9 Ottaidro-5-metossi-4,7-metan- 1H-inden-2-carbossaldehyde		0,5 %		
174	3-methylnon-2-enenitrile CAS n. 53153-66-5		0,2 %		
175	Methyl octine carbonate CAS n. 111-80-8 Metile non-2-inoato	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,002 % quando usato da solo In combina- zione con carbonato di metileptino, la concentrazione totale nel prodotto finito non deve superare lo 0,01 % (di cui il carbonato di metilottino non deve superare lo 0,002 %)		



176	Amylvinylcarbinyl acetate CAS n. 2442-10-6 1-otten-3-il acetato	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,3 %		
177	Propylidenephthalide CAS n. 17369-59-4 3-propilidentfaliide	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,01 %		
178	Isocyclogeraniol CAS n. 68527-77-5 2,4,6-trimetil-3-cicloesen-1-metanolo		0,5 %		
179	2-Hexylidene cyclopentanone CAS n. 17373-89-6	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,06 %		
180	Methyl heptadienone CAS n. 1604-28-0 6-metil-3,5-eptadien-2-one	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,002 %		
181	<i>p</i> -Methylhydrocinnamic aldehyde CAS n. 5406-12-2 Cresilpropionaldeide <i>p</i> -metildiidrocinamaldeide		0,2 %		
182	<i>Liquidambar orientalis</i> balsam oil e extract CAS n. 94891-27-7 (styrax)		0,6 %		
a	b	c	d	e	f
183	<i>Liquidambar styraciflua</i> balsam oil e extract CAS n. 8046-19-3 (styrax)		0,6 %		
184	Acetyl hexamethyl tetralin CAS n. 21145-77-7 CAS n. 1506-02-1 1-(5,6,7,8-tetraidro-3,5,5,6,8,8-esametil-2-naftil)etan-1-one (AHTN)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per uso orale	a) Prodotti da non risciacquare: 0,1 % tranne: prodotti idroalcolici: 1 % profumi: 2,5 % creme profumanti: 0,5 % b) Prodotti da risciacquare: 0,2 %		
185	<i>Commiphora erythrea</i> Engler var. <i>glabrescens</i> Engler gum extract e oil CAS n. 93686-00-1		0,6 %		
186	<i>Opopanax chironium</i> resin CAS n. 93384-32-8		0,6 %		

(*) Questo limite si applica soltanto alla sostanza e non al prodotto cosmetico finito.

(**) La somma delle sostanze usate in miscela non deve superare i limiti riportati nella colonna d

09A00546



ORDINANZA 18 dicembre 2008.

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modifiche;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Considerando il dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano nonché le sempre più frequenti morti tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione;

Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per l'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, che indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale;

Ordina:

Art. 1.

Finalità

1. La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute dell'uomo, degli animali e per l'ambiente.

2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e

bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; è vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorità competenti.

4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Art. 2.

Compiti del medico veterinario

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, il medico veterinario, ove ritenga, può emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

Art. 3.

Istituti Zooprofilattici Sperimentali


1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre ad autopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica.

2. L'Istituto di cui al comma 1, deve eseguire le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicare gli esiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e, qualora positivo, all'Autorità giudiziaria.

Art. 4.

Compiti del sindaco

1. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui all'art. 2, comma 1, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.



2. Il sindaco, qualora venga accertata la violazione dell'art. 1, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata.

3. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione dell'art. 1, provvede, in particolare, ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

4. Per garantire una uniforme applicazione delle attività previste dal presente articolo, è attivato, presso ciascuna Prefettura, un «Tavolo di coordinamento» per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.

5. Il Tavolo di cui al comma 4, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, è composto da un rappresentante della provincia, dai sindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di polizia locali.

Art. 5.

Obblighi per i produttori

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, raticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed agricolo aggiungono al prodotto

una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso in cui la forma commerciale sia «un'esca», deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale bersaglio.

2. Nell'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 devono essere indicati le modalità d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia di dodici mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 242

09A00561

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Livorno - sezione staccata di Portoferraio.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno - sezione staccata di Portoferraio per il giorno 12 dicembre 2008.

Motivazioni

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione del personale allo sciopero del 12 dicembre 2008 ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità

immobiliare per l'intera giornata nella sezione staccata di Portoferraio. La situazione richiede di essere regolata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno prot. n. 9968 in data 12 dicembre 2008, sono stati comunicati la causa e il periodo di chiusura della sezione staccata; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 711 del 22 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.


Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto

Decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione del Dipartimento del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;



decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 23 dicembre 2008

p. *Il direttore regionale*: CHIAPPARA

09A00474

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di accettazione formalità catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate

Accerta

il periodo di mancato funzionamento del servizio di accettazione formalità catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Lucca per il giorno 12 dicembre 2008.

Motivazioni

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione del personale allo sciopero del 12 dicembre 2008 ha comportato la chiusura del servizio di accettazione atti di pubblicità immobiliare e del servizio di accettazione voltture catastali dell'Ufficio del territorio di Lucca per l'intera giornata. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Lucca prot. n. 7573 in data 12 dicembre 2008, sono stati comunicati la causa e il periodo di chiusura; può il suddetto sciopero essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 712 del 22 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto

Decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione del Dipartimento del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 23 dicembre 2008

p. *Il direttore regionale*: CHIAPPARA

09A00475

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara per il giorno 12 dicembre 2008.


Motivazioni

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione del personale allo sciopero del 12 dicembre 2008 ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità immobiliare di Massa Carrara per l'intera giornata. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara prot. n. 8845 in data 12 dicembre 2008, sono stati comunicati la causa e il periodo di chiusura dell'ufficio; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 713 del 22 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Riferimenti normativi dell'atto

Decreto legislativo n. 300/1999;
 decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;
 regolamento di amministrazione del Dipartimento del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;
 decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;
 art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;
 legge 25 ottobre 1985, n. 592;
 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 23 dicembre 2008

p. *Il direttore regionale*: CHIAPPARA

09A00476

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
 PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa per il giorno 12 dicembre 2008.

Motivazioni

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione del personale allo sciopero del 12 dicembre 2008 ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Pisa per l'intera giornata. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa prot. n. 6934 in data 16 dicembre 2008, sono stati comunicati la causa e il periodo della chiusura; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n° 714 del 22 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto

Decreto legislativo n. 300/1999;
 decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;
 regolamento di amministrazione del Dipartimento del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;
 decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;
 art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;
 legge 25 ottobre 1985, n. 592;
 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 23 dicembre 2008

p. *il direttore regionale*: CHIAPPARA

09A00477

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di accettazione formalità di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
 PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate

Accerta

il periodo di mancato funzionamento del servizio di accettazione formalità di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Prato per il giorno 12 dicembre 2008.


Motivazioni

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione del personale allo sciopero del 12 dicembre 2008 ha comportato la chiusura del servizio di accettazione formalità di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Prato per l'intera giornata. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Prato prot. n. 8834 del 12 dicembre 2008, sono stati comunicati la causa e il periodo di chiusura; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n° 715 del 22 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Riferimenti normativi dell'atto

Decreto legislativo n. 300/1999;
 decreto del Ministro delle finanze n° 1390 del 28 dicembre 2000;
 regolamento di amministrazione del Dipartimento del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;
 decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;
 art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;
 legge 25 ottobre 1985, n. 592;
 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 Firenze, 23 dicembre 2008

p. Il direttore regionale: CHIAPPARA

09A00478

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 aprile 2008.

1° Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Collegamento Lecco-Bergamo: Variante di Cisano Bergamasco (CUP E71B0400030001) Finanziamento. (Deliberazione n. 68/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, tra l'altro reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infra-

strutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazione e integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;


Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando — tra l'altro — la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'art. 2, comma 257, tra l'altro, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla citata legge n. 443/2001, e successive modificazioni e integrazioni, ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta, all'allegato 1, l'asse stradale pedemontano (piemontese-lombardo-veneto) e all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Lombardia, nell'ambito dei «Corridoi autostradali e stradali» il sistema pedemontano e opere complementari (compreso Bergamo-Lecco);

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corregge in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;



Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 250/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la propria delibera 29 marzo 2006, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58/2007), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare dell'intervento «Lecco-Bergamo — Sistema pedemontano e opere complementari — Variante di Cisano Bergamasco ex S.S. n. 639 dei laghi di Pussiano e Garlate»:

individuando il soggetto aggiudicatore nella provincia di Bergamo;

fissando il limite di spesa dell'intervento stesso in euro 25.820.000;

rinviano all'atto dell'approvazione del progetto definitivo l'assegnazione di contributi a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, in modo da tenere anche conto degli esiti delle ulteriori analisi sul traffico previste nell'ambito delle «prescrizioni di carattere generale» di cui all'allegato prescrizioni;

prevedendo che contestualmente al progetto definitivo dell'opera venga sottoposto a questo Comitato il progetto definitivo delle opere contrassegnate con asterisco nell'ambito delle prescrizioni di carattere archeologico-architettonico e paesaggistico di cui al citato allegato con indicazione delle fonti di copertura del relativo costo;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato — nell'operare la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche — ha confermato, quale, sub-intervento nell'ambito della voce «asse stradale pedemontano (piemontese-lombardo-veneto)», la variante di cui sopra;

Vista la delibera 5 aprile 2007, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141/2007), con la quale questo Comitato ha adottato misure di efficientamento della «legge obiettivo», riservandosi di esercitare il potere di revoca di precedenti assegnazioni disposte a carico dei fondi destinati all'attuazione del Programma in un quadro di ottimizzazione nell'utilizzo di dette risorse e nell'ottica di imprimere certezza e speditezza sui tempi di realizzazione delle infrastrutture strategiche in coerenza con le finalità della legge stessa;

Vista la nota 12 marzo 2008, n. 106, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso la relazione istruttoria relativa alla «Variante di Cisano Bergamasco» di cui alla menzionata delibera n. 89/2006, proponendo

l'assegnazione — in via programmatica — di un contributo pari a 25.820.000 milioni di euro, in termini di volume di investimenti, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007;

Vista la nota 18 marzo 2008, n. 116, con la quale il pre-detto Ministero ha inoltrato documentazione integrativa per l'intervento di cui sopra;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi dell'art. 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che con delibera 21 febbraio 2008, n. 21, questo Comitato, tra l'altro, ha proceduto a definire in apposito allegato il quadro delle risorse di cui al citato art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 allocabili da questo Comitato stesso;


Considerato che nella seduta del 27 marzo 2008, con delibera n. 53, questo Comitato ha assegnato — in via programmatica — un contributo, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 per assicurare il finanziamento della variante in questione, subordinando l'efficacia della delibera stessa all'esito positivo delle verifiche che il Ministero dell'economia e delle finanze nell'occasione si è riservato di effettuare;

Considerato che il punto f) dell'ordine del giorno dell'odierna seduta prevede un'informativa del Ministro dell'economia e delle finanze sull'esito delle verifiche svolte, tra l'altro, a seguito dell'approvazione condizionata del finanziamento della predetta variante;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Rilevato che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze dichiara di sciogliere positivamente la riserva di cui sopra, a condizione che venga fissato un termine tassativo per la presentazione del progetto definitivo e rilevato che in tali termini è acquisita l'intesa del Ministero suddetto;

Ritenuto, per maggiore chiarezza espositiva, di riprodurre, con le conseguenti modifiche e integrazioni, il testo della delibera n. 53/2008, che viene quindi ad ogni fine sostituita dalla presente delibera;



Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che, con nota del 26 febbraio 2008, la provincia di Bergamo ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture la documentazione riguardante l'analisi del traffico relativo alla infrastruttura in esame, espletata in ottemperanza a quanto prescritto con la citata delibera n. 89/2006;

che la predetta analisi del traffico, condotta utilizzando il modello di simulazione dei flussi di traffico e i dati di riferimento impiegati per gli studi condotti sul sistema viabilistico pedemontano messi a disposizione dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., ha sostanzialmente confermato il flusso del traffico in attraversamento dell'abitato di Cisano Bergamasco, attestato su circa 28.000 veicoli/giorno;

che la provincia di Bergamo ha provveduto, con risorse del proprio bilancio 2007-2008, alla aggiudicazione della gara per la progettazione definitiva la cui redazione, allo stato ancora in corso, si presume si concluda entro il mese di agosto 2008 per la successiva trasmissione al Ministero delle infrastrutture;

sotto l'aspetto attuativo:

che il CUP assegnato al progetto è E71B04000030001;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento viene confermato, in cifra arrotondata, in euro 25.820.000 e che più specificatamente, in linea con le indicazioni del progetto preliminare, il quadro economico riporta in circa 17.622.222 l'importo dei lavori a base d'asta (inclusi oneri della sicurezza) e in circa 8.197.778 il totale delle somme a disposizione, IVA inclusa;

che nella relazione istruttoria il Ministero delle infrastrutture, ritenuti fondamentali gli interventi di adeguamento del collegamento Lecco-Bergamo ed in particolare della variante di Cisano Bergamasco, per una migliore gestione della domanda del traffico soprattutto in funzione della prossima realizzazione dell'autostrada pedemontana lombarda, propone l'assegnazione programmatica di un contributo di euro 25.820.000, da confermare all'atto dell'approvazione del progetto definitivo;

che il piano economico-finanziario sintetico, del resto già prodotto a corredo del progetto preliminare, evidenzia la mancanza di «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione dell'opera, trattandosi di strada provinciale per la quale non è prevista l'applicazione di tariffe;

Delibera:

1. Assegnazione contributo.

1.1. Per la realizzazione dell'intervento relativo al collegamento Lecco-Bergamo - variante di Cisano Bergamasco è assegnato, con la condizione di cui al successivo punto 1.2, e un contributo di euro 2.387.699 per quindici anni, a valere sul contributo pluriennale previsto dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 con decorrenza 2010.

Detto contributo, suscettibile di sviluppare — al tasso di interesse attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti — un volume di investimenti di euro 25.820.000, è stato quantificato includendo, nel costo di realizzazione dell'intervento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari.

1.2. L'assegnazione definitiva del contributo sarà disposta da questo Comitato in sede di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Il progetto medesimo dovrà essere presentato al Ministero delle infrastrutture entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*: in caso di mancato rispetto del termine in questione questo Comitato procederà alla revoca del finanziamento di cui al precedente punto 1.1.

1.3. Come prescritto al punto 2.2 della delibera n. 89/2006, contestualmente al progetto definitivo della variante di cui trattasi il Ministero delle infrastrutture sottoporrà a questo Comitato — ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 — il progetto definitivo delle opere indicate con asterisco nell'ambito delle «prescrizioni di carattere archeologico-architettonico e paesaggistico» riportate nell'allegato alla richiamata delibera e preciserà le fonti di copertura del relativo costo.

2. Disposizioni finali.

Sono confermate tutte le determinazioni di cui alla delibera n. 89/2006 non espressamente modificate con la presente delibera.


Roma, 2 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

Il Segretario del CIPE: MARCUCCI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 254*

09A00548



DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Assegnazione di risorse (50 milioni di euro) per le esigenze connesse agli eventi alluvionali nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta (Fondo per le aree sottoutilizzate). (Deliberazione n. 87/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), concernente l'attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto in particolare il punto 1.2.1 della predetta delibera n. 166/2007, il quale prevede, nell'ambito dell'assegnazione e destinazione del Fondo per le aree sottoutilizzate 2007-2013 per le Regioni del centro-nord, l'accantonamento di un importo pari a 1.098,2 milioni di euro quale riserva di programmazione da attribuire nel corso del periodo di programmazione sulla base di quanto disposto dal successivo punto 7.3 della medesima delibera n. 166/2007;

Vista la nota DPC/BRU/48307 del 18 luglio 2008, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, a seguito degli eventi alluvionali del 28 e 29 maggio 2008, verificatisi nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, ha segnalato l'esigenza di fronteggiare urgenti ed indifferibili interventi per la messa in sicurezza della incolumità pubblica e privata nelle citate Regioni e a tal fine ha richiesto l'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo non inferiore a 50 milioni di euro, a valere sulla riserva di programmazione per le Regioni del centro-nord di cui al citato punto 1.2.1 della delibera n. 166/2007;

Vista la nota n. 6426 del 31 luglio 2008, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Guido Bertolaso, ha ribadito l'esigenza di disporre del finanziamento richiesto a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, tenuto anche conto della indisponibilità di altre risorse da destinare allo scopo;

Vista la successiva nota n. 6455 del 31 luglio 2008, con la quale lo stesso Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha specificato che il finanziamento richiesto è destinato al ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali e non anche ad interventi agevolativi in favore di imprese;

Acquisito in seduta l'assenso del Ministro dello sviluppo economico in ordine alla citata richiesta avanzata dal Dipartimento della protezione civile;

Delibera:

A valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) ed in particolare sulla riserva di programmazione per le Regioni del centro-nord di cui al punto 1.2.1 della delibera di questo Comitato n. 166/2007 richiamata in premessa, è assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, l'importo di 50 milioni di euro, destinato a finanziare interventi di messa in sicurezza e di ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali occorsi nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

Roma, 1° agosto 2008

Il vice Presidente: TREMONTI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 354

09A00547


DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - Grande raccordo anulare di Roma: Realizzazione della terza corsia nel quadrante nord-ovest - Incremento capitale mutuato. (Deliberazione n. 73/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 ed autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche e integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato e integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include — tra i sistemi urbani — una voce complessiva per la città di Roma, comprendente il grande raccordo anulare (GRA) oltre alle metropolitane C e B1, per un costo globale di 2.892,159 milioni di euro;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 107 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57/2003), con la quale questo Comitato ha assegnato al progetto di realizzazione della 3ª corsia del GRA, del costo di 613,07 milioni di euro, quote dei limiti di impegno quindicennale previsti dall'art. 13 della legge n. 166/2003, quote suscettibili di sviluppare un volume di investimenti di 392,230 milioni di euro, specificando che la quota annua di contributo non poteva superare 5,092 milioni di euro per il limite di impegno relativo al 2002, 14,465 milioni di euro per il limite relativo al 2003 e 17,977 per il limite relativo al 2004;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha dettato indicazioni sull'attività che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere a supporto di questo Comitato ed ha rideterminato le quote di limiti di impegno assegnate agli interventi precedentemente finanziati in relazione al tasso di riferimento specificato nelle premesse della delibera stessa ed in funzione della necessità di utilizzare prioritariamente i limiti d'impegno decorrenti dal 2002, confermando — nell'apposito elenco, allegato sub 1 — il contributo annuo complessivo di 35,649 milioni di euro all'intervento di realizzazione della 3ª corsia del GRA e individuando, quale soggetto autorizzato a contrarre il relativo mutuo, l'ANAS;

Visto il Contratto di programma ANAS relativo al 2008, sul cui schema questo Comitato si è espresso con delibera 27 marzo 2008, n. 23, e che riporta all'allegato A - tabella 1, gli interventi ammessi a finanziamento e

nel medesimo allegato - tabella 2 gli «ulteriori interventi appaltabili 2008» da realizzare in via sostitutiva nel caso di sopravvenute impossibilità tecnica di attuazione degli interventi di cui alla tabella 1;

Vista la nota 24 luglio 2008, n. 0008405, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria in ordine alla richiesta avanzata da ANAS S.p.A. al fine di ottenere l'autorizzazione all'incremento del valore del mutuo acceso con la quota di limite di impegno di cui sopra;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che il richiamato Contratto ANAS precisa che parte delle risorse in esso citate sono subordinate all'effettiva disponibilità dei fondi di cui all'art. 1, commi 758 e 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e prevede che ANAS S.p.A. debba regolare i propri impegni contrattuali relativi alle opere iscritte nella tabella 1 in coerenza con l'effettiva disponibilità di risorse;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;


Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

1. delle risultanze dell'istruttoria di cui in premessa ed in particolare:

che ANAS S.p.A., nella qualità di soggetto aggiudicatore dell'intervento in esame, ha indetto — ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni — una licitazione privata per l'individuazione dell'Istituto finanziario con cui contrarre il mutuo a valere sui limiti di impegno di cui alla delibera n. 107/2002 e, il 16 gennaio 2004, ha stipulato il contratto di mutuo per il suddetto importo di euro 392.230.000 con «Banca Intesa S.p.A.» (successivamente «Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo»), risultata aggiudicataria;

che, con nota 2 aprile 2007, n. 109, ANAS S.p.A. comunicava all'allora Ministero delle infrastrutture che, a seguito di un consistente rimborso del capitale effettuato il 30 giugno 2005, si era ridotto sensibilmente il carico di interessi maturandi sull'importo residuo e che pertanto, restando invariata l'entità della quota di limite di impegno complessiva concessa all'opera, appariva possibile incrementare il valore del mutuo oltre l'originario valore contrattuale, facendo presente che erano prevedibili



incrementi di spesa la realizzazione della 3^a corsia del GRA, incrementi che stimava poi — con nota 22 maggio 2007, n. 184 — in oltre 74 milioni di euro e per i quali non risultava disponibile copertura finanziaria;

che, in esito a specifica richiesta del Ministero istruttore, la Società ha trasmesso — con nota 29 novembre 2007, n. CDG-0144727-P — dichiarazione rilasciata dall'Istituto finanziatore per asseverare la sostenibilità dell'operazione di rideterminazione del volume complessivo mutuabile con la quota di limite d'impegno complessiva più volte citata;

che, nella relazione istruttoria menzionata in premessa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stima, in relazione ai tassi di interesse correnti, in 45,5 milioni di euro il potenziale incremento del mutuo e determina in 60,28 milioni di euro l'importo definitivo delle varianti approvate con apposite perizie e riconducibili alle cause indicate in relazione, precisando che detto costo aggiuntivo è stato imputato a fondi della Società per 56,16 milioni di euro e a risorse ex convenzione con il Comune di Roma per i residui 4,12 milioni di euro;

che il Ministero istruttore propone di autorizzare ANAS S.p.A. a perfezionare l'esistente contratto di mutuo in modo da incrementare il volume di investimento tramite l'integrale utilizzo della quota di limiti di impegno assegnata con delibera n. 63/2003 e a dare copertura economica, sia pure parziale, agli extracosti sopravvenuti durante i lavori di costruzione della 3^a corsia del GRA, destinando le risorse ANAS che vengono così a liberarsi al finanziamento di opere da individuare, d'intesa con lo stesso Ministero istruttore, nell'ambito degli «ulteriori interventi appaltabili 2008» di cui al citato allegato A - tabella 2 del «Contratto di programma 2008»;

2. degli sviluppi successivi ed in particolare:

che, nella riunione preparatoria all'odierna seduta, il Ministero delle infrastrutture ha precisato che, a seguito della variazione del tasso d'interesse, l'incremento di volume di investimento è stimabile in importo inferiore (circa 43 milioni di euro);

che nella medesima riunione il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto di destinare le risorse come sopra liberatesi prioritariamente alla copertura di eventuali maggiori esigenze correlate agli interventi inclusi nella tabella 1 del suddetto Contratto di programma;

che in tali termini la proposta è stata definita nella suddetta riunione preparatoria;

che nell'odierna seduta il Ministero dell'economia e delle finanze consegna copia della nota del 29 luglio 2008, n. 92882, con la quale — per quanto concerne l'argomento in questione — conferma l'illustrata posizione, rilevando che le risorse ANAS liberatesi possono, ad

esempio, essere utilizzate per fronteggiare le minori disponibilità sulle risorse «TFR», acquisibili nella misura del 97,98%;

Delibera:

1. ANAS S.p.A. è autorizzata a integrare, mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, il contratto di mutuo intercorso il 16 gennaio 2004 con Banca Intesa S.p.A. (ora Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo) al fine di conseguire — tramite l'integrale utilizzo della quota di limite d'impegno assegnata alla Società, da ultimo, con delibera n. 63/2003 per la realizzazione della 3^a corsia del GRA — un incremento del volume di investimento, stimato al tasso attualmente praticato in circa 43 milioni di euro. L'atto aggiuntivo verrà trasmesso sollecitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che — a sua volta — provvederà a comunicare a questo Comitato l'importo effettivo del volume di investimento così attivato.

2. L'importo di cui al punto precedente verrà utilizzato per la parziale copertura economica dell'onere connesso alle perizie di variante di cui alla tabella riepilogativa allegata, sub 9, alla relazione istruttoria.

3. Le corrispondenti risorse impiegate dall'ANAS ai fini di cui sopra e resi disponibili a seguito dell'operazione autorizzata al punto 1 saranno destinate - d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, per quanto concerne le implicazioni di ordine finanziario, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze — prioritariamente a fronteggiare eventuali ulteriori esigenze, debitamente documentate, correlate agli interventi inclusi nell'allegato A — tabella 1 del «Contratto di programma ANAS 2008» e, in caso di capienza, potranno essere utilizzate, sempre d'intesa con i suddetti Ministeri, per il finanziamento di opere ricomprese nella tabella 2 del citato allegato A.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuerà a garantire un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.


Roma, 1° agosto 2008

Il vice Presidente: TREMONTI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

*Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 253*

09A00549



CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 30 dicembre 2008, n. **60938**.

Attività di valutazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

*Alle Amministrazioni centrali
Alle Amministrazioni regionali
Alle Province Autonome
A Unicredit Mediocredito Centrale s.p.a.
All'Artigiancassa s.p.a.
Alla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a.
Alla Simest s.p.a.
Agli altri Soggetti interessati*

Secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 266/97 e dall'art. 10 del decreto legislativo n. 123/98 il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda gli interventi in materia di ricerca, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone annualmente una relazione, da allegare al DPEF, finalizzata alla valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

Nello svolgimento di tutte le attività necessarie per la predisposizione della relazione, la Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali (DGSAI) può avvalersi della collaborazione e del supporto tecnico dell'Istituto per la promozione industriale (IPI).

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessari, riguardanti sia gli interventi di competenza delle Amministrazioni centrali che quelli regionali, verrà effettuata attraverso un questionario via web, al cui applicativo di raccolta dati si accede attraverso il seguente sito internet

<http://legge266.mise.ipi.it>, che sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2009.

Tenuto conto dell'importanza di questa attività e della esigenza di organizzare un flusso efficiente dei dati e delle informazioni, le Amministrazioni centrali e regionali e gli altri soggetti interessati individuano e comunicano al seguente indirizzo di posta elettronica legge266@ipi.it entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, il nominativo di un referente coordinatore per il trasferimento dei dati alla Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali.

La DGSAI provvederà successivamente ad indicare a ciascun referente coordinatore l'utenza e la relativa password di accesso, al fine del trasferimento dei dati relativi agli interventi di competenza dell'Amministrazione di riferimento.

La DGSAI, con la collaborazione e il supporto tecnico dell'IPI provvederà, inoltre, all'attività formativa necessaria a consentire l'utilizzo, da parte delle Amministrazioni e degli altri soggetti interessati, del nuovo sistema di rilevazione per dare rapida attuazione al processo di acquisizione dei dati, convocando apposite riunioni dei coordinatori per illustrare le modalità tecniche e procedurali per la trasmissione degli stessi.

È stato altresì predisposto un apposito manuale di utilizzo dell'applicativo, consultabile accedendo al seguente link <http://legge266.mise.ipi.it/documenti/guida266.pdf>

Il trasferimento dei dati relativi all'anno 2008, attraverso la compilazione del questionario via web, dovrà essere effettuato da parte delle Amministrazioni e/o dei Soggetti attuatori, entro il 20 marzo 2009.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00537

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione alla società «Interporto di Vado I.O. S.c.p.A.» alla riduzione di superficie del magazzino generale.


Con decreto ministeriale 23 dicembre 2008, la società Interporto di Vado I.O. S.c.p.A con sede legale Vado Ligure (Savona) Via Trieste, n. 25 viene autorizzata a ridurre la superficie adibita a magazzino generale per mq. 17.242. L'impianto che verrà utilizzato in regime di magazzino generale è costituito, pertanto, da mq. 20.643.

09A00398

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato di rettifica relativo al decreto 2 dicembre 2008, recante: «Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza».

In calce al decreto sopra citato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 2008, alla pag. 24, dopo la data e la firma, devono intendersi riportati i seguenti allegati:





Certificate n.
Certificate n.

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di _____
Local Maritime Authority _____

DOCUMENTO DI CONFORMITA'
DOCUMENT OF COMPLIANCE

Rilasciato a norma delle disposizioni della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e successive modificazioni in nome del Governo della Repubblica Italiana
Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended under the authority of the Government of Republic of Italy

Denominazione e sede della società di navigazione ¹ : Name and address of Company:	
Numero di identificazione della Società Company identification number:	

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società di navigazione è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa alle prescrizioni del Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (Codice ISM) per i tipi di navi sotto indicati²:
THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the Company has been audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code) for the types of ships listed below :


- Nave passeggeri - Passenger ship
- Unità veloce passeggeri - Passenger high-speed craft
- Unità veloce da carico - Cargo high-speed craft
- Portarinfuse - Bulk carrier
- Petroliera - Oil tanker
- Chimichiera - Chemical tanker
- Gasiera - Gas carrier
- Unità mobile di perforazione offshore - Mobile offshore drilling unit
- Navi da carico di altro tipo - Other cargo ship

Il presente Documento di Conformità è valido fino al _____ a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche.
This Document of Compliance is valid until: _____ subject to periodical verification

Data di completamento della verifica sulla quale si basa il presente certificato _____
Completion date of the verification on which this certificate is based


Rilasciato a _____
Issued at

Il _____
Date of issue



L'Ufficiale autorizzato al rilascio
del certificato
Authorized official issuing the certificate

¹ Vedasi paragrafo 1.1.2. del Codice ISM.
See paragraph 1.1.2 of the ISM Code.
² Cancellare come appropriato.
Delete as appropriate.



VISTO DI VERIFICA ANNUALE
ENDORSEMENT FOR ANNUAL VERIFICATION

Certificate n.

SI ATTESTA CHE in sede di verifica periodica eseguita in applicazione della regola 6.1 del capitolo IX della Convenzione ed al paragrafo 13.4 del Codice ISM, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è conforme alle prescrizioni del Codice ISM.

THIS IS TO CERTIFY THAT, at the periodical verification in accordance with Regulation 6.1 of Chapter IX of the Convention and paragraph 13.4 of the ISM Code, the safety management system was found to comply with the requirements of the ISM Code.

Prima verifica annuale <i>First annual verification</i>	Firma dell'Ufficiale autorizzato <i>Signature of authorized official</i> Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>
---	--

Seconda verifica annuale <i>Second annual verification</i>	Firma dell'Ufficiale autorizzato <i>Signature of authorized official</i> Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>
--	--

Terza verifica annuale <i>Third annual verification</i>	Firma dell'Ufficiale autorizzato <i>Signature of authorized official</i> Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>
---	--

Quarta verifica annuale <i>Fourth annual verification</i>	Firma dell'Ufficiale autorizzato <i>Signature of authorized official</i> Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>
---	--





Certificate n.
Certificate n.

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di _____
Local Maritime Authority _____

DOCUMENTO DI CONFORMITA' PROVVISORIO
INTERIM DOCUMENT OF COMPLIANCE

Rilasciato a norma delle disposizioni della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e successive modificazioni in nome del Governo della Repubblica Italiana
Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended under the authority of the Government of Republic of Italy

Denominazione e sede della società di navigazione ¹ : <i>Name and address of Company:</i>	
Numero di identificazione della Società <i>Company identification number:</i>	


SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società di navigazione è stato riconosciuto conforme agli obiettivi del paragrafo 1.2.3 del Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (Codice ISM) per il tipo/i tipi di navi sotto indicati²:
THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the Company has been recognized as meeting the objectives of paragraph 1.2.3 of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code) for the types of ships listed below:

Nave passeggeri - *Passenger ship*
Unità veloce passeggeri - *Passenger high-speed craft*
Unità veloce da carico - *Cargo high-speed craft*
Portarinfuse - *Bulk carrier*
Petroliera - *Oil tanker*
Chimichiera - *Chemical tanker*
Gasiera - *Gas carrier*
Unità mobile di perforazione offshore - *Mobile offshore drilling unit*
Navi da carico di altro tipo - *Other cargo ship*

Il presente Documento di Conformità Provvisorio è valido fino al _____
This Interim Document of Compliance is valid until: _____.

Rilasciato a _____
Issued at


Il _____
Date of issue



**L'Ufficiale autorizzato al rilascio
del certificato**
Authorized official issuing the certificate

¹ Vedasi paragrafo 1.1.2. del Codice ISM .
See paragraph 1.1.2 of the ISM Code.

² Cancellare come appropriato.
Delete as appropriate.





Certificate n.
Certificate n.

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di _____
Local Maritime Authority _____

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE

Rilasciato a norma delle disposizioni della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e successive modificazioni in nome del Governo della Repubblica Italiana
Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended under the authority of the Government of Republic of Italy

Nome della nave: Name of ship	
Porto di immatricolazione: Port of registry	
Nominativo internazionale: Distinctive number or letters	T.Stazza lorda: Gross tonnage
Numero IMO: IMO number	Tipo di nave¹: Type of ship
Denominazione e sede della società di navigazione²: Name and address of Company	
Numero di identificazione della Società Company identification number:	


SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della nave è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa alle prescrizioni del Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (Codice ISM) , essendo stato verificato che il documento di conformità della società di navigazione si applica a questo tipo di nave.
THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the Ship has been audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code) following verification that the Document of Compliance for the Company is applicable of this type of ship.

Il presente Certificato di Gestione Sicurezza è valido fino al _____ a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche e che il Documento di Conformità non sia scaduto.
This Safety Management Certificate is valid until: _____ subject to periodical verification and the validity of the Document of Compliance.

Data di completamento della verifica sulla quale si basa il presente certificato _____
Completion date of the verification on which this certificate is based

Rilasciato a _____
Issued at

Il _____
Date of issue



L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

¹ Indicare il tipo di nave tra i seguenti tipi: nave passeggeri; unità veloce passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; nave da carico di altro tipo.
Insert the type of ship from among the following: passenger ship; passenger high-speed craft; cargo high-speed craft; bulk carrier; oil tanker; chemical tanker; gas carrier; mobile offshore drilling unit; other cargo ship.
² Vedasi paragrafi 1.1.2 del Codice ISM.
See paragraph 1.1.2 of the ISM Code.



**VISTO DI VERIFICA PERIODICA E
DI VERIFICA SUPPLEMENTARE (SE RICHIESTA)**
*ENDORSEMENT FOR PERIODICAL VERIFICATION AND
ADDITIONAL VERIFICATION (IF REQUIRED)*

Certificate n.

SI ATTESTA CHE in sede di verifica periodica eseguita in applicazione della regola 6.1 del capitolo IX della Convenzione e del paragrafo 13.8 del Codice ISM è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è conforme alle prescrizioni del Codice ISM.

THIS IS TO CERTIFY THAT, at the periodical verification in accordance with Regulation 6.1 of Chapter IX of the Convention and paragraph 13.8 of the ISM Code, the safety management system was found to comply with the requirements of the ISM Code.

Verifica intermedia (da completarsi tra la seconda e la terza data anniversaria del certificato) <i>Intermediate verification</i> <i>(to be completed between the second and the third anniversary date)</i>	Firma dell'Ufficiale autorizzato <i>Signature of authorized official</i> Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>
---	--

Verifica addizionale (*) <i>Additional verification</i>	Firma dell'Ufficiale autorizzato <i>Signature of authorized official</i> Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>
---	--

Verifica addizionale (*) <i>Additional verification</i>	Firma dell'Ufficiale autorizzato <i>Signature of authorized official</i> Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>
---	--

Verifica addizionale (*) <i>Additional verification</i>	Firma dell'Ufficiale autorizzato <i>Signature of authorized official</i> Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>
---	--

* Se applicabile.
If applicable.





REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di _____
Local Maritime Authority _____

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PROVVISORIO
INTERIM SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE

Rilasciato a norma delle disposizioni della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e successive modificazioni in nome del Governo della Repubblica Italiana
Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended under the authority of the Government of Republic of Italy


Nome della nave: Name of ship	
Porto di immatricolazione: Port of registry	
Nominativo internazionale: Distinctive number or letters	T.Stazza lorda: Gross tonnage
Numero IMO: IMO number	Tipo di nave¹: Type of ship
Denominazione e sede della società di navigazione²: Name and address of Company	
Numero di identificazione della Società Company identification number:	

SI ATTESTA che le prescrizioni contenute nel paragrafo 14.4 del Codice internazionale di gestione della sicurezza e della prevenzione dell'inquinamento (Codice ISM) sono soddisfatte e che il Documento di Conformità / Documento di Conformità Provvisorio³ è pertinente a questa nave.
THIS IS TO CERTIFY THAT the requirements of paragraph 14.4 of the ISM Code have been met and that the Document of Compliance / Interim Document of Compliance of the Company is relevant to this ship.

Il presente Certificato di Gestione Sicurezza Provvisorio è valido fino al _____ a condizione che il Documento di Conformità / Documento di Conformità Provvisorio³ non sia scaduto.
This Interim Safety Management Certificate is valid until: _____ subject to the Document of Compliance / Interim Document of Compliance remaining valid.

Rilasciato a _____
Issued at

Il _____
Date of issue



**L'Ufficiale autorizzato al rilascio
del certificato**
Authorized official issuing the certificate

¹ Indicare il tipo di nave tra i seguenti tipi: nave passeggeri; unità veloce passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore in alto mare; nave da carico di altro tipo.
Insert the type of ship from among the following: passenger ship; passenger high-speed craft; cargo high-speed craft; bulk carrier; oil tanker; chemical tanker; gas carrier; mobile offshore drilling unit; other cargo ship.

² Vedasi paragrafi 1.1.2 del Codice ISM.
See paragraph 1.1.2 of the ISM Code.

³ Cancellare come appropriato.
Delete as appropriate.




Certificate n.

La validità del presente Certificato di Gestione Sicurezza è estesa fino al _____
The validity of this Safety Management Certificate is extended to

Data di estensione _____
Date of extension

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio
del certificato
Authorized official issuing the certificate





Certificato n .
Certificate no.

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di _____
Local Maritime Authority _____

DOCUMENTO DI CONFORMITA'
DOCUMENT OF COMPLIANCE

Rilasciato a norma [della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e sue modifiche e] ¹ del Regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del Codice ISM , sotto l'autorità del Governo della Repubblica Italiana.

Issued under the provisions [of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended and] of Regulation (EC) no 336/2006 on the implementation of the ISM Code within the Community, under the authority of the Government of Republic of Italy.

Denominazione e sede della società ² : Name and address of Company:	

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa le prescrizioni del Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (Codice ISM) per i tipo/i di navi elencati di seguito ³:

THIS IS TO CERTIFY that the safety management system of the Company has been audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code) for the type(s) of ships listed below :

Nave passeggeri - Passenger ship
Unità veloce passeggeri - Passenger high-speed craft
Unità veloce da carico - Cargo high-speed craft
Portarinfuse - Bulk carrier
Petroliera - Oil tanker
Chimichiera - Chemical tanker
Gasiera - Gas carrier
Unità mobile di perforazione offshore - Mobile offshore drilling unit
Navi da carico di altro tipo - Other cargo ship
Nave Ro-Ro da passeggeri (traghetto Ro-Ro) - Ro-Ro passenger ferry

Il presente Documento di Conformità è valido fino al _____ a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche.

This document of Compliance is valid until _____ subject to periodical verification

Data di completamento della verifica sulla quale si basa il presente certificato _____
Completion date of the verification on which this certificate is based

Rilasciato a _____
 Issued a:
 Il _____
 Date of issue

Timbro
Seal

**L'Ufficiale autorizzato al rilascio
del certificato**
Authorized official issuing the certificate

¹ Questo riferimento può essere cancellato per le navi che effettuano viaggi esclusivamente all'interno di uno Stato membro.

² May be deleted for ship engaged only on voyage within one member State.

³ Cfr allegato 1, Part A, punto 1.1.2. del Regolamento (CE) n. 336/2006 .

See paragraph 1.1.2 of Part A of Annex 1 to Regulation (EC) n. 336/2006 .

³ Cancellare come appropriato.

Delete as appropriate.



Certificato n . <i>Certificate no.</i>
--

VISTO DI VERIFICA ANNUALE
ENDORSEMENT FOR ANNUAL VERIFICATION

SI ATTESTA che, in sede di verifica periodica eseguita in applicazione [della regola IX/6.1 della Convenzione, del paragrafo 13.4 del Codice ISM e]⁴ dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del Codice ISM, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è conforme alle prescrizioni del Codice ISM.

THIS IS TO CERTIFY that, at the periodical verification in accordance with [Regulation IX/6 of the Convention and paragraph 13.4 of the ISM Code and] article 6 of Regulation (EC) No 336/2006 on the implementation of the ISM Code within the Community the safety management system was found to comply with the requirements of the ISM Code.

Prima verifica annuale <i>First annual verification</i>	Firma dell'Ufficiale autorizzato <i>Signature of authorized official</i>
	Luogo <i>Place</i>
	Data <i>Date</i>

Seconda verifica annuale <i>Second annual verification</i>	Firma dell'Ufficiale autorizzato <i>Signature of authorized official</i>
	Luogo <i>Place</i>
	Data <i>Date</i>

Terza verifica annuale <i>Third annual verification</i>	Firma dell'Ufficiale autorizzato <i>Signature of authorized official</i>
	Luogo <i>Place</i>
	Data <i>Date</i>

Quarta verifica annuale <i>Fourth annual verification</i>	Firma dell'Ufficiale autorizzato <i>Signature of authorized official</i>
	Luogo <i>Place</i>
	Data <i>Date</i>

⁴ Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano viaggi esclusivamente all'interno di un unico Stato membro.
 May be deleted for ship engaged only on voyage within one member State.





Certificato n.
Certificate no

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di _____
Local Maritime Authority _____

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE

Rilasciato a norma [della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e sue modifiche e]¹ del Regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del Codice ISM, sotto l'autorità del Governo della Repubblica Italiana.

Issued under the provisions [of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended and] Regulation (EC) no 336/2006 on the implementation of the ISM Code within the Community, under the authority of the Government of Republic of Italy.

Nome della nave: <i>Name of ship</i>	
Porto di immatricolazione: <i>Port of registry</i>	
Nominativo internazionale: <i>Distinctive number or letters</i>	Stazza lorda: <i>Gross tonnage</i>
Numero IMO: <i>IMO number</i>	Tipo di nave ² : <i>Type of ship</i>
Denominazione e sede della società ³ : <i>Name and address of Company</i>	

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della nave è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa le prescrizioni del Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (Codice ISM) , essendo stato verificato che il documento di conformità della società si applica a questo tipo di nave.

THIS IS TO CERTIFY that the safety management system of the Ship has been audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code) following verification that the Document of Compliance for the Company is applicable of this type of ship.

Il presente Certificato di Gestione Sicurezza è valido fino al _____ a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche e che il Documento di Conformità non sia scaduto.

This Safety Management Certificate is valid until: _____ subject to periodical verification and the Document of Compliance remaining valid.

Data di completamento della verifica sulla quale si basa il presente certificato _____
Completion date of the verification on which this certificate is based

Rilasciato a _____
Issued at:

Il _____
Date of issue:



L'Ufficiale autorizzato al rilascio
del certificato
Authorized official issuing the certificate

¹ Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano viaggi esclusivamente all'interno di un unico Stato membro.
May be deleted for ship engaged only on voyage within one member State.
² Indicare il tipo di nave tra i seguenti tipi: nave passeggeri; unità veloce passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; nave da carico di altro tipo; nave Ro-Ro da passeggeri (traghetto Ro-Ro).
Insert the type of ship from among the following: passenger ship; passenger high-speed craft; cargo high-speed craft; bulk carrier; oil tanker; chemical tanker; gas carrier; mobile offshore drilling unit; other cargo ship, ro-ro passenger ferry.
³ Cfr allegato 1, parte A, punto 1.1.2 del Regolamento (CE) n. 336/2006.
See paragraph 1.1.2 of Part A of Annex 1 to Regulation (EC) n. 336/2006.



**VISTO DI VERIFICA INTERMEDIA E
DI VERIFICA ADDIZIONALE (SE RICHIESTA)**
*ENDORSEMENT FOR INTERMEDIATE VERIFICATION AND
ADDITIONAL VERIFICATION (IF REQUIRED)*

Certificato n. <i>Certificate no</i>
--

SI ATTESTA che in sede di verifica periodica eseguita in applicazione [della regola IX/6 della Convenzione, del paragrafo 13.8 del Codice ISM e]⁴ articolo 6 del Regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del Codice ISM, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è conforme alle prescrizioni del Codice ISM.

THIS IS TO CERTIFY that, at the periodical verification in accordance with [Regulation IX/6 of the Convention and paragraph 13.8 of the ISM Code and],article 6 of Regulation (EC) n.336/2006 on the implementation of the ISM Code within the Community the safety management system was found to comply with the requirements of the ISM Code.

Verifica intermedia (da completarsi tra la seconda e la terza data anniversaria del certificato) <i>Intermediate verification</i> <i>(to be completed between the second and the third anniversary date)</i>	Firma dell'Ufficiale autorizzato <i>Signature of authorized official</i> Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>
---	--

Verifica addizionale (*) <i>Additional verification</i>	Firma dell'Ufficiale autorizzato <i>Signature of authorized official</i> Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>
---	--


Verifica addizionale (*) <i>Additional verification</i>	Firma dell'Ufficiale autorizzato <i>Signature of authorized official</i> Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>
---	--

Verifica addizionale (*) <i>Additional verification</i>	Firma dell'Ufficiale autorizzato <i>Signature of authorized official</i> Luogo <i>Place</i> Data <i>Date</i>
---	--

⁴ Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano viaggi esclusivamente all'interno di un unico Stato membro.
 May be deleted for ship engaged only on voyage within one member State.

* Se applicabile. Si fa riferimento al paragrafo 13.8 del Codice ISM e al paragrafo 3.4.1 delle linee guida per l'attuazione da parte delle Amministrazioni del Codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM) [Risoluzione A.913(22)]

If applicable. Reference is made to paragraph 13.8 of the ISM Code and paragraph 3.4.1 of the Guidelines on implementation of the international safety management (ISM) code by Administration [Resolution A.913(22)]





REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di _____
Local Maritime Authority _____

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PROVVISORIO
INTERIM SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE

Rilasciato a norma [della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e sue modifiche e]¹ del Regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del Codice ISM, sotto l'autorità dello Stato della Repubblica Italiana.

Issued under the provisions [of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended, and] of Regulation (EC) n 336/2006 on the implementation of the ISM Code within the Community, under the authority of the Government of Republic of Italy.

Nome della nave: <i>Name of ship</i>	
Porto di immatricolazione: <i>Port of registry</i>	
Nominativo internazionale: <i>Distinctive number or letters</i>	T.Stazza lorda: <i>Gross tonnage</i>
Numero IMO: <i>IMO number</i>	Tipo di nave²: <i>Type of ship</i>
Denominazione e sede della società³: <i>Name and address of Company</i>	

SI ATTESTA che le prescrizioni di cui all'Allegato 1, Parte A, punto 14.4 del Regolamento (CE) n. 336/2006 sono soddisfatte e che il Documento di Conformità/Documento di Conformità provvisorio⁴ rilasciato alla società è pertinente a questa nave.

THIS IS TO CERTIFY that the requirements of paragraph 14.4 of Part A of Annex 1 to Regulation (EC) no 336/2006 have been met and that the Document of Compliance / Interim Document of Compliance of the Company is relevant to this ship.

Data di completamento della verifica sulla quale si basa il presente certificato _____
Completion date of the verification on which this certificate is based

Il presente Certificato di Gestione Sicurezza Provvisorio è valido fino al _____ **a condizione che il Documento di Conformità / Documento di Conformità Provvisorio³ non sia scaduto.**

This Interim Safety Management Certificate is valid until: _____ subject to the Document of Compliance / Interim Document of Compliance remaining valid.

Rilasciato a _____
Issued at
Il _____
Date of issue:

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

¹ Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano viaggi esclusivamente all'interno di un unico Stato membro.

May be deleted for ship engaged only on voyage within one member State.

² Indicare il tipo di nave tra i seguenti tipi: nave passeggeri; unità veloce passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile da perforazione offshore; nave da carico di altro tipo; nave Ro-Ro da passeggeri (traghetto Ro-Ro).

Insert the type of ship from among the following: passenger ship; passenger high-speed craft; cargo high-speed craft; bulk carrier; oil tanker; chemical tanker; gas carrier; mobile offshore drilling unit; other cargo ship, ro-ro passenger ship (ro-ro ferry) .

³ Cfr allegato 1, parte A, punto 1.1.2 del Regolamento (CE) n.336/2006.

See paragraph 1.1.2 of part A of Annex 1 to the Regulation (EC) no. 336/2006.

⁴ Cancellare come appropriato.

Delete as appropriate.




La validità del presente **Certificato di Gestione Sicurezza** è estesa fino al _____
The validity of this Safety Management Certificate is extended to

Data di estensione _____
Date of extension

Timbro
Seal

**L'Ufficiale autorizzato al rilascio
del certificato**
Authorized official issuing the certificate





REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di _____
Local Maritime Authority _____

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI SICUREZZA DELLE NAVI
INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE

Numero certificato _____
Certificate Number _____

Rilasciato ai sensi delle disposizioni del
Issued under the provisions of the

CODICE INTERNAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE NAVI E DELLE
INSTALLAZIONI PORTUALI (ISPS Code)
INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF PORT FACILITIES
(ISPS CODE)

in nome del Governo della Repubblica Italiana.
under the authority of the Government of Republic of Italy

Nome della nave <i>Name of ship:</i>	
Nominativo Internazionale <i>Distinctive number or letters:</i>	IMO Number <i>IMO Number:</i>
Tipo della nave <i>Type of ship:</i>	T. Stazza lorda <i>Gross tonnage:</i>
Porto di immatricolazione <i>Port of registry:</i>	
Nome e indirizzo della Società <i>Name and address of the Company:</i>	
Numero di identificazione della Società <i>Company identification number:</i>	

SI CERTIFICA

THIS IS TO CERTIFY

- che il sistema di sicurezza ed ogni relativo equipaggiamento di sicurezza della nave sono stati verificati in accordo con la sezione 19.1 della parte A del Codice ISPS;
that the security system and any associated security equipment of the ship has been verified in accordance with section 19.1 of part A of the ISPS Code;
- che la verifica ha dimostrato che il sistema di sicurezza ed ogni relativo equipaggiamento di sicurezza è soddisfacente sotto tutti gli aspetti e che la nave è conforme con i requisiti applicabili del capitolo XI-2 della Convenzione e della parte A del Codice ISPS;
that the verification showed that the security system and any associated security equipment of the ship is in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of



chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code;

3. che la nave è dotata di un Piano di sicurezza approvato;
that the ship is provided with an approved Ship Security Plan;

Data della verifica iniziale/di rinnovo relativa al presente certificato _____
Date of initial / renewal verification on which this certificate is based

Il presente certificato è valido fino al _____ a condizione che siano effettuate le verifiche in accordo con la sezione 19.1.1 della parte A del Codice ISPS


This Certificate is valid until _____ subject to verifications in accordance with section 19.1.1 of part A of the ISPS Code.

Rilasciato a

Issued at

Data di rilascio

Date of issue



L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato

Authorized official issuing the certificate



VIDIMAZIONE PER LA VERIFICA INTERMEDIA
ENDORSEMENT FOR INTERMEDIATE VERIFICATION

SI ATTESTA che a seguito dell' effettuazione della verifica intermedia, richiesta dalla sezione 19.1.1 della parte A del Codice ISPS, la nave è stata trovata rispondente alle pertinenti prescrizioni del capitolo XI-2 della Convenzione e della parte A del Codice ISPS
THIS IS TO CERTIFY that at an intermediate verification required by section 19.1.1 of part A of the ISPS Code the ship was found to comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code.


Verifica Intermedia <i>Intermediate verification</i>	Firma <i>Signed</i>
Timbro Seal	Luogo <i>Place</i>
	Data <i>Date</i>

VIDIMAZIONI PER LE VERIFICHE ADDIZIONALI
ENDORSEMENT FOR ADDITIONAL VERIFICATIONS

Verifica addizionale <i>Additional verification</i>	Firma <i>Signed</i>
Timbro Seal	Luogo <i>Place</i>
	Data <i>Date</i>

Verifica addizionale <i>Additional verification</i>	Firma <i>Signed</i>
Timbro Seal	Luogo <i>Place</i>
	Data <i>Date</i>

Verifica addizionale <i>Additional verification</i>	Firma <i>Signed</i>
Timbro Seal	Luogo <i>Place</i>
	Data <i>Date</i>



**VERIFICHE ADDIZIONALI IN ACCORDO CON LA SEZIONE A/19.3.7.2
DEL CODICE ISPS**

ADDITIONAL VERIFICATION IN ACCORDANCE WITH SECTION A/19.3.7.2 OF THE ISPS CODE

SI ATTESTA che a seguito dell'effettuazione della verifica addizionale, richiesta dalla sezione 19.3.7.2 della parte A del Codice ISPS, la nave è stata trovata rispondente alle pertinenti prescrizioni del capitolo XI-2 della Convenzione e della parte A del Codice ISPS
THIS IS TO CERTIFY that at an intermediate verification required by section 19.3.7.2 of part A of the ISPS Code the ship was found to comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code.

Timbro Seal	Firma <i>Signed</i>
	Luogo <i>Place</i>
	Data <i>Date</i>

**VIDIMAZIONE PER L'ESTENSIONE DEL CERTIFICATO SE VALIDO MENO DI 5 ANNI
OVE SI APPLICHI LA SEZIONE A/19.3.3 DEL CODICE ISPS**

*ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE
SECTION A/19.3.3 OF THE ISPS CODE APPLIES*

La nave è rispondente alle pertinenti prescrizioni della parte A del Codice ISPS ed il presente Certificato deve, in accordo con la sezione 19.3.3 della parte A del Codice ISPS, essere accettato come valido fino al _____
The ship complies with the relevant provisions of part A of the ISPS Code, and the Certificate shall, in accordance with section 19.3.3 of part A of the ISPS Code, be accepted as valid until


Timbro Seal	Firma <i>Signed</i>
	Luogo <i>Place</i>
	Data <i>Date</i>

**VIDIMAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VERIFICA DI RINNOVO IN
APPLICAZIONE DELLA SEZIONE A/19.3.4 DEL CODICE ISPS**

*ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL VERIFICATION HAS BEEN COMPLETED AND SECTION
A/19.3.4 OF THE ISPS CODE APPLIES*

La nave è rispondente alle pertinenti prescrizioni della parte A del Codice ISPS ed il presente Certificato deve, in accordo con la sezione 19.3.4 della parte A del Codice ISPS, essere accettato come valido fino al _____
The ship complies with the relevant provisions of part A of the ISPS Code, and the Certificate shall, in accordance with section 19.3.4 of part A of the ISPS Code, be accepted as valid until

Timbro Seal	Firma <i>Signed</i>
	Luogo <i>Place</i>
	Data <i>Date</i>



**VIDIMAZIONE PER L'ESTENSIONE DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER
PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VERIFICA IN
APPLICAZIONE DELLA SEZIONA A/19.3.5 DEL CODICE ISPS OPPURE PER UN
PERIODO DI GRAZIA IN APPLICAZIONE DELLA SEZIONE A/19.3.6 DEL CODICE
ISPS**

*ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF
VERIFICATION WHERE SECTION A/19.3.5 OF THE ISPS CODE APPLIES OR FOR A PERIOD OF
GRACE WHERE SECTION A/19.3.6 OF THE ISPS CODE APPLIES*

Il presente certificate deve, in accordo con la sezione 19.3.5/19.3.6¹ della parte A del Codice ISPS, essere accettato come valido fino al _____
This Certificate shall, in accordance with section 19.3.5 / 19.3.6¹ of part A of the ISPS Code, be accepted as valid until

Timbro Seal	Firma <i>Signed</i>
	Luogo <i>Place</i>
	Data <i>Date</i>

**VIDIMAZIONE PER LA MODIFICA DELLA DATA DI SCADENZA IN APPLICAZIONE
DELLA SEZIONE A/19.3.7.1 DEL CODICE ISPS**

*ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF EXPIRY DATE WHERE SECTION A/19.3.7.1 OF THE ISPS
CODE APPLIES*

In accordo con la sezione 19.3.7.1 della parte A del codice ISPS la nuova data² di scadenza è _____
In accordance with section 19.3.7.1 of part A of the ISPS Code, the new expiry date² is _____

Timbro Seal	Firma <i>Signed</i>
	Luogo <i>Place</i>
	Data <i>Date</i>

¹ Cancellare come appropriato
Delete as appropriate

² In caso di completamento di questa parte del certificato la data di scadenza riportata sul frontespizio del certificato deve anche essere modificata di conseguenza.
In case of completion of this part of the certificate the expiry date shown on the front of the certificate shall also be amended accordingly





REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructures and Transport

Autorità Marittima di _____
Local Maritime Authority _____

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI SICUREZZA DELLE NAVI PROVVISORIO
INTERIM INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE

Numero certificato _____
Certificate Number _____

Rilasciato ai sensi delle disposizioni del
Issued under the provisions of the

CODICE INTERNAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE NAVI E DELLE
INSTALLAZIONI PORTUALI (ISPS Code)
INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF PORT FACILITIES
(ISPS CODE)

in nome del Governo della Repubblica Italiana.
under the authority of the Government of Republic of Italy

Nome della nave <i>Name of ship:</i>	
Nominativo Internazionale <i>Distinctive number or letters:</i>	IMO Number <i>IMO Number:</i>
Tipo della nave <i>Type of ship:</i>	T. Stazza lorda <i>Gross tonnage:</i>
Porto di immatricolazione <i>Port of registry:</i>	
Nome e indirizzo della Società <i>Name and address of the Company:</i>	
Numero di identificazione della Società <i>Company identification number:</i>	

Il presente è un successivo, consecutivo certificato provvisorio? SI/No ¹ <i>Is this a subsequent, consecutive interim certificate? Yes/ No¹</i>
Se Sì, data di rilascio del Certificato provvisorio iniziale <i>If Yes, date of issue of initial interim certificate</i>

¹ Cancellare come appropriato
Delete as appropriate



SI CERTIFICA CHE le prescrizioni della sezione A/19.4.2 del Codice ISPS sono state osservate

THIS IS TO CERTIFY THAT the requirements of section A/19.4.2 of the ISPS Code have been complied with.

Il presente certificato è rilasciato in conformità alla sezione A/19.4 del Codice ISPS.

This Certificate is issued pursuant to section A/19.4 of the ISPS Code.

Il presente Certificato è valido fino al


This Certificate is valid until _____

Rilasciato a

Issued at

Data di rilascio

Date of issue



**L'Ufficiale autorizzato al rilascio del
certificato**

Authorized official issuing the certificate

09A00469



**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CREMONA**

Nomina del Conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona, visto l'art. 8 comma 3, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, ha adottato i seguenti provvedimenti:

con deliberazione n. 257 del 4 febbraio 2008 ha affidato temporaneamente al Segretario generale dott. Massimo Dester le funzioni di conservatore del Registro delle imprese per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 1° febbraio 2009;


con deliberazione n. 270 del 22 dicembre 2008 ha nominato il dirigente dott. Nicola Maffezzoni Conservatore del Registro delle imprese, a decorrere dal 2 febbraio 2009.

09A00470

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-013) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 9 0 1 1 7 *

€ 1,00

